



ISTITUTO COMPRENSIVO CASORIA3-CARDUCCI-KING
Via S.M.C. Brando -80026 Casoria (Na)
via A. Moro – 80026 Casoria (NA)
Tel e Fax 081 7586601



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

approvato con
delibera N.18 - Collegio Docenti del 12.11.2024
delibera N.49 – Consiglio d'Istituto del 20.12.2024

A.S. 2024-2025

Sommario

TITOLO I

PREMESSA

Art. 1 (Compiti istituzionali della scuola)

Art. 2 (La Comunità scolastica)

Art. 3 (Scuola/Extra scuola)

Art. 4 (Composizione dell'Istituto)

TITOLO II

CAPO I

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO D'ISTITUTO E ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 5 (Disposizioni generali)

CAPO II

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 6 (Regolamento operativo del Consiglio d'Istituto)

Oggetto del Regolamento

Definizione e attribuzioni del Consiglio d'Istituto

Il Presidente del C.I. e le sue attribuzioni

Prima seduta

Elezione dei membri elettivi della giunta esecutiva

Modalità di formulazione dell'o.d.g. e di convocazione

Sede delle riunioni

Validità sedute

Validità delle deliberazioni

Modalità di svolgimento delle adunanze e della discussione dell'o.d.g

Modalità di votazione

delle sedute

Pubblicità degli atti

Decadenza e scioglimento

Revoca del mandato al Presidente del C.I. e alla Giunta

Dimissioni

Surroga di membri decaduti ed elezioni suppletive

Invito esperti/specialisti

Commissioni del Consiglio d'Istituto

Commissione elettorale

CAPO III

GIUNTA ESECUTIVA (G.E.)

Art. 7 (Composizione e funzioni)

CAPO

IV

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 8 (Regolamento operativo del collegio dei docenti (C.D.))

Oggetto del Regolamento

Insediamiento e convocazione del Collegio dei docenti

Diritto alla consultazione degli atti

Validità e partecipazione alle sedute

Il Presidente del Collegio

Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Commissioni del Collegio docenti

Disposizioni generali

CAPO IV

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE - CONSIGLIO DI INTERCLASSE – CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 9 (Composizione e funzioni)

Norme di funzionamento

CAPO V

ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 10 (Assemblee di sezione/classe - plesso /Istituto)

TITOLO III

IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Art. 11 (Dirigente Scolastico)

Art. 12 (Direttore Servizi Generali ed Amministrativi)

Art. 13 (Assistente amministrativo)

Doveri del personale amministrativo

Art. 14 (Collaboratore scolastico)

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

Art. 15 (Docenti)

Doveri comportamentali dei docenti

Orario scolastico e giustificazione alunni

Utilizzo e compilazione registri e modulistica

Dati da riportare sulle verifiche scritte

Redazione processi verbali Comunicazioni scuola-famiglia

Valutazione e comunicazione esiti verifiche scritte e orali

Comunicazioni interne

Comunicazioni docenti -Presidenza

Contatti con Amministrazioni pubbliche e altri enti

Personale Docente

Rapporti con il personale supplente

Personale ATA

Organizzazione metodologico didattica

Vigilanza dei locali scolastici

Vigilanza alunni

Vigilanza alunni: in caso di assenze del personale docente/non docente, di sciopero e/o assemblee sindacali

Vigilanza alunni: gestione alunni in situazioni di emergenza (guasti, atti vandalici, inconvenienti all'impianto di riscaldamento...)

Vigilanza alunni in caso di assemblee, incontri scuola famiglia ed incontri di intersezione/interclasse/ classe Docenti liberi da impegni per motivi contingenti, obbligo di completamento orario di servizio
Provvedimenti disciplinari degli allievi

Uso del telefono

Igiene e salute: prevenzione e sicurezza

Rapporti con terzi – partecipazione ad iniziative e distribuzione di materiale pubblicitario agli alunni

Privacy

Ferie, festività, permessi e assenze del personale docente, modalità di richiesta e di fruizione

Fotocopie e riproduzione mediante fotocopia di pagine coperte da diritto d'autore

Orario di ricevimento degli uffici di segreteria e del dirigente scolastico

TITOLO IV

ALUNNI

Art. 16 (Norme generali di comportamento)

Rispetto dell'orario scolastico e delle modalità di ingresso e uscita degli alunni dall'edificio scolastico

Assenze degli alunni e giustificazioni

Entrata in ritardo e uscita anticipata degli alunni per motivi contingenti

Gestione uscite anticipate in situazioni di emergenza Uscite degli alunni dall'aula durante le lezioni

Opzione per IRC

Cambi d'ora

Utilizzo palestra comunale - spazi per l'educazione fisica domanda di esonero/semi- esonero e certificati

Assenze del personale docente/non docente - vigilanza studenti

Intervallo - ricreazione

Norme di sicurezza e utilizzazione laboratori/aule speciali

Norme di sicurezza e visite guidate/viaggi d'istruzione

Pulizia e decoro delle aule e della scuola

Rispetto reciproco

Materiale scolastico occorrente

Uso di telefoni, cellulari e apparecchi elettronici

Comunicazioni-scuola famiglia

Provvedimenti disciplinari

Patto di corresponsabilità scuola - famiglia

Art. 16 bis (Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo)

TITOLO V

GENITORI

Art. 17 (Diritti e doveri dei genitori)

TITOLO VI

ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO AGLI ALUNNI

Art. 19 (Distribuzione materiale informativo e pubblicitario)

TITOLO VII

USO LOCALI SCOLASTICI E CONSERVAZIONE DI STRUTTURE E DOTAZIONI

Art. 20 (Norme comportamentali)

Art. 21 (Uso locali da parte di terzi)

TITOLO VIII

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

CAPO I

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art. 22 - 27)

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (Art. 28)

ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Artt. 29-39)

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art.40 (Approvazione e modifica del Regolamento)

Art. 41 (Entrata in vigore)

Art. 42 (Pubblicità) TITOLO I

PREMESSA Art. 1 Compiti istituzionali della scuola

La scuola ha il compito di contribuire - attraverso l'educazione e l'istruzione - alla formazione dell'uomo e del cittadino, secondo i principi sanciti dalla Costituzione. La Scuola dell'Infanzia,

la Scuola Primaria (ex scuola elementare) e la Scuola Secondaria di I grado (ex scuola Media) - nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali degli alunni - operano affinché ciascun soggetto possa conseguire:

- la maturazione civile e culturale dell'alunno e della sua identità personale;
- la conquista dell'autonomia;
- l'acquisizione di apprendimenti e di competenze;
- l'integrazione attiva nella comunità scolastica, come avvio alla convivenza civile e democratica.

Art. 2 La Comunità scolastica

Il personale dirigente, direttivo, docente e non docente dell'Istituto, insieme con gli alunni e le loro famiglie, costituisce la Comunità scolastica, una realtà complessa che trova la sua ragion d'essere nella predisposizione di un ambiente intenzionalmente organizzato con scopi educativi e di apprendimento.

Art. 3 Scuola/Extrascuola

La Scuola - intesa come Comunità che interagisce con la più vasta Comunità sociale e civile - riconosce di non esaurire tutte le funzioni educative, e di dover pertanto stabilire un rapporto di collaborazione con le Famiglie, con gli Enti e con le Associazioni del territorio che perseguono finalità formative e culturali.

Art. 4 Composizione dell'Istituto

L'Istituto Comprensivo Carducci King comprende le seguenti scuole:

PLESSI SCUOLA INFANZIA
Carducci
Prato Fiorito
PLESSI SCUOLA PRIMARIA
Carducci
PLESSO SCUOLA SECONDARIA I GRADO
KING

TITOLO II

CAPO I ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO D'ISTITUTO 1 E ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 5 Disposizioni generali

1. Gli Organi Collegiali hanno il compito di favorire la partecipazione alla gestione della scuola di tutti i soggetti componenti la comunità scolastica. Sono organi collegiali dell'Istituto:

- il Consiglio di Istituto (C.d.I.)
- la Giunta Esecutiva (G.E.)
- il Collegio Docenti Unitario (C.D.U.)
- i Consigli di intersezione, di interclasse e di classe.

2. La costituzione, la convocazione, la gestione, le funzioni e le competenze degli Organi Collegiali della scuola sono definite dal D.L.vo n. 297/94 e successive modifiche Legge 107/15.

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta, in via ordinaria, con avviso scritto e con congruo preavviso di massima non inferiore a 5 giorni e, in caso di urgenza, con anticipo di almeno 24 ore.

3. Di ogni seduta dell'O.C. viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono numerati progressivamente.

4. Partecipazione e forme di coordinamento tra i vari Organi Collegiali:

- Ciascun Organo Collegiale, di concerto con gli altri Organi Collegiali della scuola e con l'extra scuola, realizza le condizioni di progettazione, di programmazione e di valutazione delle attività all'insegna della trasparenza, della partecipazione, della coerenza, della pubblicità, dell'efficacia e dell'efficienza.
- A titolo consultivo, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni dei diversi Organi Collegiali esperti/specialisti nelle scienze dell'educazione e/o nella gestione delle risorse umane, culturali e strumentali, nelle competenze metodologico-didattiche, nella produttività, nelle strategie del successo scolastico.

5. Il Presidente degli Organi Collegiali d'Istituto esercita le seguenti funzioni:

- Convoca l'Organo Collegiale.
- Dirige la seduta, concede la parola su richiesta, richiama chi divaga o trascende e toglie la parola nei casi di interventi ostruzionistici, irrilevanti o lesivi della dignità di ciascun componente l'O.C.
- Può sospendere, aggiornare, sciogliere la seduta.

CAPO II CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 6

(Regolamento operativo del Consiglio d'Istituto)

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del consiglio d'Istituto. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le leggi e le disposizioni ministeriali. Se nel corso delle adunanze si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente regolamento, la decisione per la risoluzione di esse è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso, salvo che la materia non sia già disciplinata da disposizioni normative specifiche. Il regolamento operativo è parte integrante del Regolamento dell'Istituzione scolastica adottato dal Consiglio d'istituto.

Definizione e attribuzioni del Consiglio di Istituto (C.d.I.)

1. Il C.d.I. eletto a norma dell'art. 8 del D.L.vo n° 8 del 16 Aprile 1994, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito di norma da 19 componenti, di cui n.8 rappresentanti dei genitori, n.8 rappresentanti dei docenti, n.2, rappresentanti del personale non docente, n.1 dirigente scolastico (membro di diritto). Nei casi dovuti: rappresentanti scuola materna regionale. Il C.d.I. è presieduto da un genitore eletto dal Consiglio stesso.
2. Il Consiglio, rinnovato a cadenza triennale, esercita le funzioni ad esso demandate fino all'insediamento del nuovo Organo collegiale.
3. Il C.I. è regolarmente costituito quando procede a darsi la seguente organizzazione interna:

Elezione del Presidente e del vice Presidente.

Designazione del segretario da parte del Presidente.

Elezione dei membri elettivi della giunta esecutiva (1 docente, 1 non docente, 2 genitori).

4. Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale di governo della scuola ed in quanto tale elabora e adotta gli indirizzi generali:
 - adozione del Regolamento dell'Istituto;
 - approvazione del PTOF (organizzazione e programmazione della vita e delle attività scolastiche, parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche dell'Istituto, con particolare riguardo alle iniziative di recupero/potenziamento volte a prevenire,

attenuare, eliminare l'insuccesso scolastico e ogni forma di disagio fisico, psichico e sociale, legata a situazioni di svantaggio e/o handicap);

- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, nel rispetto del D.M. 44/2001; adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- approvazione del Programma finanziario annuale e sue eventuali variazioni e approvazione del conto consuntivo (impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico);
- promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali forme di collaborazione.

Il C.I. indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe. Il C.I. esprime inoltre parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi; esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Il Presidente del C.I. e le sue attribuzioni Il

Presidente del C.I.:

- convoca e presiede il Consiglio;
- affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio
- cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio e la regolarità delle presenze, e svolge tutte le necessarie iniziative e contatti nel territorio per favorire una gestione democratica della scuola e il raggiungimento dei suoi obiettivi, nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio. **Prima seduta**

La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina dei relativi membri risultati eletti, per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e dei membri della Giunta Esecutiva. Appena eletto, il Presidente assume il suo incarico e la seduta prosegue la sua normale attività.

Elezioni del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio d'Istituto; designazione del Segretario.

1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. A parità di

voti la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento di una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).

2. Il C.I. può eleggere anche un Vice-Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso e secondo le modalità previste per l'elezione del presidente. In caso di cessazione dalla carica ovvero di dimissioni del Presidente non vi subentra di diritto il Vice-Presidente, ma si deve procedere a nuova elezione.

3. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati con deliberazione del Consiglio presa a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti.

4. Le funzioni di segretario del C.d.I. sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso, da lui designato. Egli redige il verbale della seduta. Il Segretario del Consiglio può essere designato anche ad ogni singola seduta dal Presidente.

5. In assenza del Presidente e vice-presidente, se eletto, ne fa le veci il consigliere più anziano d'età, indipendentemente dalla componente di appartenenza (telex min. 8/11/1998 n° 2622 al Provveditorato agli studi di Firenze; nota min. 7/3/1981 n° 369 al Provveditorato agli studi di Catania).

Elezione dei membri elettivi della giunta esecutiva

Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, a maggioranza relativa dei votanti e con voto segreto. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento di una maggioranza relativa.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o due membri elettivi della Giunta, il Consiglio procede alla loro sostituzione. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di tre o più membri eletti della Giunta o di revoca del mandato ai membri eletti dalla Giunta, il Consiglio procede alla elezione di una nuova Giunta. In qualunque caso, l'elezione deve essere argomento dell'o.d.g. nella seduta immediatamente successiva.

Modalità di formulazione dell'o.d.g. e di convocazione

1. Il Presidente del C.I. dispone la convocazione del Consiglio con un congruo preavviso (di massima non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data fissata per la seduta) ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva che, in relazione alle questioni che dovranno essere affrontate per il funzionamento della scuola, propone e fa pervenire al Presidente del Consiglio stesso uno schema dell'o.d.g.. L'ordine del giorno definitivo della convocazione è formulato dal Presidente del C.I., e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti per iscritto - ed in un tempo utile per l'inserimento nell'ordine del giorno - dai consiglieri, anche singolarmente. L'atto di convocazione deve:

- a) avere forma scritta ed essere emanato e firmato dal Presidente del Consiglio o da un altro membro del Consiglio da lui delegato;

- b) deve riportare se trattasi di una seduta straordinaria e, pena la nullità della convocazione, indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno su cui l'organo è chiamato a discutere e a deliberare (indicati in modo preciso anche se sintetico), il giorno, l'ora e il luogo della riunione. In caso di urgenza l'o.d.g. può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente la seduta;
- c) deve essere recapitato a tutti i Consiglieri con congruo preavviso, anche per il tramite degli alunni, ed esposto all'Albo dell'Istituto. All'atto della ricezione, i Consiglieri o i loro delegati firmano per ricevuta;
- d) l'affissione all'Albo dell'Istituzione farà luogo alla consegna a quanti non sia stato potuto comunicare l'avviso per assenza, purché l'affissione della comunicazione avvenga almeno cinque giorni prima della riunione. In ogni caso l'affissione dell'avviso all'Albo dell'Istituto, per quelle componenti che vi abbiano sede (Personale docente ed Ata) è adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione dell'Organo Collegiale.
- e) l'omessa comunicazione, anche a uno solo dei membri del Consiglio, comporta la possibilità di invalidare la seduta e le deliberazioni assunte;
- f) nella convocazione si invitano i Consiglieri a prendere visione dei documenti, depositati in Segreteria, che verranno esaminati nella seduta (ivi compresa la bozza del verbale della seduta precedente, ove non sia stato possibile approvarlo nella medesima seduta per ragioni di tempo);
- g) in casi di eccezionale urgenza e gravità, il Consiglio può essere convocato telefonicamente senza rispettare le normali procedure.

2. La redazione e l'invio delle lettere di convocazione rientrano nelle competenze dell'Ufficio di segreteria.

Validità sedute

- L'organo collegiale, ai sensi del comma 1 art.28 del D.P.R.416/74, è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

La seduta di ogni organo collegiale è giuridicamente valida quando è presente il numero legale dei Consiglieri. Costituisce il numero legale la presenza di almeno la metà + 1 dei componenti in carica.

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

- Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.
- Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza del numero legale dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. Ogni proposta si intende approvata quando sia stata votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei votanti, non tenendo conto degli astenuti. Coloro che dichiarano di non volere partecipare alla votazione incidono solo sul quorum richiesto per la validità delle deliberazioni: gli astenuti vengono computati nel numero dei presenti ma non in quello dei votanti. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto validamente espresso del Presidente. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono computate le schede bianche e quelle nulle, ma la proposta si intenderà approvata solo se avrà conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Modalità di votazione

1. Esaurita la discussione generale sull'argomento posto all'ordine del giorno, il Consiglio procede alla votazione, e non può più essere chiesta la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine, se non per brevi dichiarazioni di voto. Le votazioni vengono quindi indette dal Presidente dell'organo collegiale.
2. La votazione non può validamente avere luogo, se non sussiste il numero legale dei consiglieri.
3. Le votazioni si effettuano di norma con voto palese, espresso per alzata di mano ovvero, su richiesta di uno dei membri dell'organo collegiale, per appello nominale ad alta voce con una delle seguenti dichiarazioni: sì, no, astenuto. Su proposta della maggioranza dei Consiglieri, le deliberazioni, possono essere assunte con votazioni a scrutinio segreto; la votazione è segreta quando riguarda persone determinate o determinabili.
4. Per le votazioni a scrutinio segreto il Presidente, prima dell'appello nominale, designa due scrutatori che assistono il Presidente nel predisporre le schede segrete e nella funzione di accertamento della regolarità e dell'esito della votazione. Vengono computate le schede bianche e quelle nulle, ma la proposta si intenderà approvata solo se avrà conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti, la proposta non è accolta e può essere sottoposta solo a una seconda votazione.
5. Con la votazione, il punto all'o.d.g. si intende esaurito. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
6. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.
7. Incompatibilità nelle votazioni: i componenti del Consiglio devono abbandonare la seduta durante la discussione e la votazione, relative a parenti fino al quarto grado. Tale incompatibilità è resa nota agli interessati con dichiarazione da inserire nel processo verbale. Ai soli fini della validità della seduta il consigliere che si allontana per incompatibilità è considerato presente.

Conclusione della seduta

Il presidente, tenuto conto del periodo di tempo indicato nella convocazione, dichiara terminata l'adunanza allorquando si è conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'o.d.g. Esaurita tale trattazione, il Presidente ha facoltà di effettuare eventuali comunicazioni su fatti e circostanze di particolare rilievo.

Quando all'ora prevista per la chiusura delle sedute non sia ultimata la trattazione degli argomenti, viene continuata e conclusa la trattazione dell'argomento in discussione e si procede alla eventuale votazione dello stesso. La seduta, in caso di mancato esaurimento dell'esame dei punti all'o.d.g., viene aggiornata fissando la data della successiva convocazione. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g.

Processo verbale della seduta e conservazione del registro dei verbali

1. A cura del Segretario del Consiglio, di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto il processo verbale, che deve contenere: la data della riunione; l'ora di inizio e di fine della seduta; l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no; i punti all'o.d.g.; gli argomenti discussi e i punti principali della discussione; i risultati delle eventuali votazioni; le delibere adottate; quanto da ciascun membro voglia essere contestualmente inserito. Si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
2. Approvazione dei processi verbali. Il processo verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio nella medesima seduta e si intende approvato senza votazioni quando non intervengono osservazioni. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva. Le eventuali osservazioni devono limitarsi all'indizione del voto, alla conformità del verbale, ai fatti avvenuti ed al chiarimento del significato delle parole pronunciate. Dei chiarimenti sarà fatta menzione in calce al verbale di cui trattasi.
3. Il processo verbale è firmato dal Segretario e dal Presidente che ne autentica il contenuto.
4. Il registro dei verbali è tenuto negli uffici di segreteria e ciascun consigliere può prenderne visione e, a sue spese, può farne copia.

Pubblicità delle sedute

Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. L'eventuale esclusione del pubblico per la ragione di cui sopra deve essere indicata nell'avviso di convocazione del Consiglio, e motivata in relazione agli argomenti iscritti all'o.d.g.; essa può applicarsi all'intera seduta o ad una parte di essa.

Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio, e tutti gli altri previsti per legge, in conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Pubblicità degli atti

1. La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante pubblicazione all'Albo dell'Istituto, per estratto, della copia integrale dei pareri e delle deliberazioni adottate dal Consiglio (delibere approvate o ruscate, e non l'intero verbale delle sedute). L'estratto del verbale presuppone l'esistenza di un originale scritto e sottoscritto: della conformità dell'estratto all'originale risponde il Segretario del C.I. che lo certifica.
2. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni (C.M. n.105 del 16/4/75). La redazione e l'affissione all'Albo dell'Istituzione della copia delle deliberazioni, firmata dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, è curata dal Segretario della Giunta (Direttore Servizi Generali ed Amministrativi).
3. Non sono soggetti a pubblicazione all'Albo gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato (art.43 T.U. n.297/1994).
4. Si osservano, inoltre, le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modifiche ed integrazioni. **Decadenza e scioglimento**

Il Consiglio, rinnovato a cadenza triennale, esercita le funzioni ad esso demandate fino all'insediamento del nuovo Organo Collegiale.

I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. Il Presidente, rilevate due assenze consecutive senza giustificato motivo da parte di un consigliere, provvederà a sollecitarne la presenza al fine di evitare la sua decadenza. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze prima della riunione attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.S.

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I.S. con votazione a maggioranza relativa. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina, mediante delibera immediatamente esecutiva.

Il C.I.S. può essere sciolto:

- nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
- in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

Revoca del mandato al Presidente del C.I. e alla Giunta

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. **Dimissioni**

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale e, quindi, messe a verbale. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; in prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Le dimissioni diventano efficaci e definitive solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consigliere dimissionario non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

Surroga di membri decaduti ed elezioni suppletive

Per la sostituzione dei membri eletti decaduti per qualsiasi motivo, si procede alla nomina per surroga di coloro che risultino primi fra i non eletti delle rispettive liste. **Invito esperti/specialisti**

1. Il Presidente, di concerto con il Dirigente scolastico, può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio, a titolo consultivo, gli specialisti che operano nel territorio in campi di particolare interesse per la vita della scuola.
2. Per ragioni logistiche, però, è necessario far conoscere le richieste di partecipazione entro le ore 12:00 del giorno in cui è fissata la riunione. Qualora tale richiesta dovesse superare le capacità ricettive del locale adibito a riunione, entro tali limiti, saranno prese in considerazione le richieste pervenute in ordine di tempo.
3. La seduta è riservata ai soli componenti il Consiglio d'istituto qualora siano in discussione argomenti concernenti persone.

Commissioni del Consiglio d'Istituto

Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività e di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può deliberare di costituire nel proprio seno, per le materie di propria competenza e di particolare importanza, speciali commissioni di lavoro e/o di studio che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi.

Gli organi collegiali e/o le loro articolazioni possono essere interessati a procedure valutative o auto valutative d'Istituto. Le commissioni hanno l'incarico di svolgere ricerche e di elaborare orientamenti, indicazioni e proposte operative da sottoporre all'esame del Consiglio al fine di emettere oculate deliberazioni.

Spetta al Consiglio determinare la composizione ed il numero delle commissioni, le loro competenze e specifiche attribuzioni.

Tutte le componenti presenti in Consiglio debbono essere rappresentate all'interno delle singole commissioni: ogni Consigliere può far parte di più di una commissione alle quali possono

partecipare, come membri effettivi, anche rappresentanti qualificati di enti e di associazioni competenti, esterni alla scuola. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti e specialisti della materia, scelti anche tra alunni, genitori, docenti, non docenti.

Ogni commissione elegge il proprio Presidente ed organizza sulla base delle direttive e delle modalità stabilite dal Consiglio il proprio programma e calendario di lavoro. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e sono tenute a riferire al Consiglio, per il tramite del loro Presidente e coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di Commissione viene redatto sintetico processo verbale. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza. Il coordinamento organizzativo tra le varie commissioni è affidato alla Giunta Esecutiva.

Commissione elettorale

1. La commissione elettorale dell'Istituto si compone di 5 membri: 2 docenti di ruolo o non di ruolo; 1 non docente; 2 genitori degli alunni.
2. I componenti della commissione elettorale sono designati dal Consiglio di Istituto e nominati dal Dirigente Scolastico.
3. Ogni deliberazione viene adottata a maggioranza dei componenti;
4. La commissione elettorale predispone e sovrintende alle operazioni elettorali indette a livello di Istituto.

CAPO III GIUNTA ESECUTIVA (G.E.)

Art. 7

(Composizione e funzioni)

La Giunta Esecutiva è composta da sei membri, di cui quattro eletti dal C.d.I.: n. 1 Docente; n. 1 Non docente; n. 2 Genitori; il Dirigente scolastico (membro di diritto); il Direttore SGA (membro di diritto). La Giunta è presieduta e convocata dal Dirigente scolastico (o, in sua assenza, dal docente 1° collaboratore); segretario della Giunta è il Direttore Amministrativo ed in quanto tale esplica i compiti a lui demandati dalla legge. Per la validità della seduta della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. La Giunta stabilisce autonomamente le norme per il proprio funzionamento informandone il Consiglio. I componenti la G.E. devono essere avvisati, tramite avviso scritto o telefonico, almeno 5 giorni prima della seduta (tranne nei casi urgenti). Di ogni seduta della G. E. si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto. La G.E.:

- a) prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, predisponendo:
 - l'Ordine del giorno, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso;

- tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;
- c) predisporre il Programma finanziario Annuale e il Conto Consuntivo; redige la relazione finale sull'andamento generale della scuola;
- d) in caso di particolare urgenza il presidente della G.E. può autorizzare iniziative e attività a carattere formativo.

CAPO IV COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 8

(Regolamento operativo del Collegio dei docenti (C.D.))

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Collegio dei docenti. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le leggi e le disposizioni ministeriali. Se nel corso delle adunanze si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente regolamento, la decisione per la risoluzione di esse è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Collegio stesso, salvo che la materia non sia già disciplinata da disposizioni normative specifiche. Il regolamento operativo del Collegio dei docenti è parte integrante del Regolamento dell'Istituzione scolastica adottato dal Consiglio d'istituto. È pubblicato sul sito web della scuola e una copia deve essere a disposizione nell'aula delle adunanze durante la seduta. **Insedimento e convocazione del Collegio dei docenti**

Il C.d.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. È convocato, a mezzo di avviso scritto, ogni qualvolta il Dirigente scolastico (o chi legalmente lo sostituisce) ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le proposte formulate devono essere presentate per iscritto al D.S. che può decidere di non iscrivere la proposta formulata qualora non ravvisi la competenza da parte del Collegio ovvero non lo consideri opportuno o conveniente. Di tale decisione deve dare motivata comunicazione scritta al primo proponente, entro tre giorni da quello in cui perviene la proposta.

L'avviso di convocazione deve indicare se trattasi di una seduta straordinaria e, pena la nullità dell'atto, indicare gli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. In caso di urgenza l'o.d.g. può essere integrato entro il giorno precedente la seduta: si precisa che nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta per essere esaminata. Nel caso di ordine del giorno aggiuntivo, occorre darne avviso scritto almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite circolare interna durante l'orario di presenza a scuola, almeno 5 giorni prima della riunione, inclusi i festivi; la mancanza

dell'eventuale firma di "presa visione" si ritiene sanata in tutte le posizioni di congedo, aspettativa e stati similari o qualora il docente partecipi alla riunione alla quale è stato invitato.

Qualora la seduta sia sospesa e la trattazione degli argomenti sia rinviata ad altra seduta non fissata in calendario, il presidente invierà comunicazione del giorno, ora e dei punti dell' o.d.g. rinviati.

La programmazione degli incontri è stabilita nel rispetto del Piano delle Riunioni concordato ed approvato dal Collegio Docenti prima dell'inizio delle lezioni. Eventuali slittamenti delle date prestabilite saranno comunicate 5 giorni prima e le sedute stabilite nel piano delle attività devono essere corroborate da una circolare redatta dagli uffici di presidenza anche non rispettando la scadenza dei 5 giorni. **Diritto alla consultazione degli atti**

I documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria della scuola nei tre giorni precedenti la seduta, durante l'orario di ufficio.

Validità e partecipazione alle sedute

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le sedute del Collegio dei docenti non sono aperte al pubblico. Quando particolari motivi lo facciano ritenere opportuno, il presidente può invitare a partecipare alla seduta esperti/specialisti degli argomenti da trattare. Durante gli interventi dei non componenti, la seduta viene sospesa e riaperta al fine di consentirgli la normale prosecuzione dei lavori. Tutti i componenti del Collegio hanno il dovere di partecipare alle sedute del Collegio. In caso di assenza la giustificazione preavvisata con fonogramma, prima della seduta, può essere inviata, mediante comunicazione scritta motivata, successivamente alla seduta, entro tre giorni dalla stessa.

Il Presidente del Collegio

Il presidente rappresenta l'intero Collegio dei docenti. Deve, pertanto tutelarne la dignità e le funzioni assicurando il buon andamento dei lavori e moderando la discussione che avviene secondo l'ordine stabilito.

Il presidente fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Collegio e dei diritti dei singoli componenti.

Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Le funzioni del Comitato sono stabilite dall'art. 11 del D. Lgs. 297/94 così sostituito (legge 107/15):

Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
 - a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

- b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
 - c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
- i. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - ii. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - iii. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

Commissioni del Collegio docenti

Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Disposizioni generali

Per le modalità di svolgimento delle sedute, la validità delle deliberazioni, le modalità di votazione, la stesura e la conservazione dei verbali trovano applicazione le stesse disposizioni degli artt.5 e 6 del presente Regolamento.

CAPO IV CONSIGLIO DI INTERSEZIONE - CONSIGLIO DI INTERCLASSE – CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 9

(Composizione e funzioni)

Il Consiglio di Intersezione nella scuola dell'infanzia e il Consiglio di Interclasse nella scuola Primaria e il Consiglio di Classe della scuola Secondaria di I grado sono composti dai docenti del plesso/classe e dai genitori rappresentanti di sezione (n. 1 per ogni sezione) e di classe (n. 1 per quella di scuola elementare e n. 2 per la scuola secondaria di I grado). I Consigli di interclasse / intersezione / classe e hanno il compito di:

- formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica;
- agevolare le relazioni tra docenti, genitori, alunni;
- esprimere pareri sulla scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici;
- pronunciarsi su ogni altro argomento attribuito alla loro competenza dalle leggi e dai regolamenti. I compiti relativi alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari, della valutazione degli alunni vengono svolti dai Consigli di intersezione / interclasse / classe con la sola componente docente.

Norme di funzionamento

1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio, ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutti i componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
3. Il Consiglio di classe è aperto ai genitori almeno 3 volte l'anno.

CAPO V ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 10 Assemblee di sezione/classe - plesso /Istituto

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea di sezione/classe/plesso/Istituto nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del D.Lgs.n.297/94. Qualora le assemblee si svolgano nei locali scolastici, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico.

Il rappresentante o genitori promotori chiedono per iscritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea. Il Dirigente scolastico, sentita la giunta esecutiva del C.I., autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo anche noto l' o.d.g. Le assemblee dei genitori si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.

Dei lavori delle Assemblee viene redatto sintetico verbale - a cura di uno dei componenti, un docente eventualmente presente o un genitore designato dal presidente dell'Assemblea - in duplice copia (una copia da inserire nel registro degli organi collegiali di classe/plesso; una copia per il Dirigente scolastico).

Le assemblee ordinarie di sezione/ classe /plesso hanno lo scopo di esaminare la programmazione educativo didattica e la realizzazione delle attività didattiche e di discutere problemi e proposte che interessano l'intera classe/plesso. Per problemi particolarmente rilevanti comuni all'intero Istituto può essere convocata l'assemblea dei genitori di tutto l'Istituto, dal presidente – se eletto tra i genitori del C.I. o dei Consigli di intersezione, interclasse, classe – ovvero su richiesta della maggioranza del Comitato dei genitori o su richiesta di 200 genitori. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe possono costituire un Comitato dei genitori dell'Istituto o del plesso.

TITOLO III IL PERSONALE DELLA SCUOLA Art. 11 Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico è organo dell'amministrazione scolastica ed ha la rappresentanza dell'Istituto. Il D.S. svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo-contabili.

Assolve alle funzioni e ai compiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati. A tal fine assume le decisioni ed attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e a realizzare il POF sia sotto il profilo didattico pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario.

Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica nel perseguimento della qualità e dell'efficienza del servizio scolastico, anche in relazione ai principi contenuti nella Carta dei Servizi. Compete al Dirigente scolastico:

1. presiedere il Collegio dei docenti, i Consigli di intersezione, interclasse e di classe e la Giunta Esecutiva;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
3. procedere alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei docenti;
4. tenere i rapporti con l'Amministrazione scolastica e gli Enti locali e territoriali che hanno competenze sull'Istituto;
5. promuovere e coordinare, insieme con il Collegio dei docenti, anche tramite le sue articolazioni – gruppi di lavoro - e referenze – funzioni strumentali, coordinatori e così via-, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento;
6. curare l'esecuzione di norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti. **Art. 12**

Direttore Servizi Generali ed Amministrativi

Il D. S. G. A. svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo-contabili.

Organizza i servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di

massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'amministrazione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali.

Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato.

Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni.

Art. 13 Assistente amministrativo

L'assistente amministrativo esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute.

Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il direttore dei servizi generali ed amministrativi coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo in caso di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.

Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere:

- attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee;
- attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.

In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.

Doveri del personale amministrativo

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
2. Il personale amministrativo al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro nome.
3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
5. Collabora con i docenti.
6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.

7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la vidimazione tramite badge.

Art. 14 Collaboratore scolastico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica.

È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori/aule speciali e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti, durante l'ingresso e l'uscita dall'edificio scolastico;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche, ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze;
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nell'istituzione scolastica principale e nelle sedi staccate, del ritiro ed invio di posta con uscite esterne presso gli uffici postali, e con gli enti locali e uffici bancari;
- tutte le attività connesse con i servizi di mensa;
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.

In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.

Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di incarichi specifici (ex funzioni aggiuntive), le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola dell'infanzia nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nel reparto di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la vidimazione tramite badge.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.

I collaboratori scolastici devono attenersi integralmente a quanto disposto anche negli artt. 15 e 16 del presente Regolamento, e alle seguenti regole comportamentali:

- All'ingresso e all'uscita degli alunni vigilano il tratto compreso fra il cancello esterno e l'entrata del plesso scolastico, e collaborano con i docenti affinché l'entrata e l'uscita degli alunni avvenga in modo disciplinato anche all'interno del piano e per le scale, secondo le modalità indicate negli artt. 15 e 16 del presente Regolamento, a cui si rimanda integralmente. Il personale non docente vigila per evitare che persone estranee e non autorizzate si introducano all'interno della scuola. Gli alunni che arrivano a scuola in ritardo devono essere sempre accolti e accompagnati o indirizzati in classe.
- Comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Responsabili di plesso l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita. In caso di assenza dell'insegnante di classe, in attesa dell'arrivo dell'insegnante supplente, gli alunni devono essere vigilati dal personale docente a disposizione, nel caso ve ne sia, e dal personale non docente (per brevi periodi o per il tempo necessario alla suddivisione della classe).
- Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza degli alunni nei momenti di utilizzo dei servizi igienici.
- Devono essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza.
- Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo.
- Favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap.
- Possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di assistente - accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione.
- Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi.
- Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante.
- Impediscono che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli alle loro classi.
- Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; evitano di lavare i pavimenti dei corridoi e dei bagni nei periodi di permanenza degli alunni a scuola, al fine di evitare rischi di cadute accidentali. Gli schizzi sui pavimenti del bagno vanno asciugati tempestivamente. In caso di pavimento divenuto viscido e scivoloso nelle

- giornate di pioggia, si deve provvedere all'asciugatura e posizionare i dispositivi di segnalazione consegnati alle scuole.
- Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate.
 - Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico.
 - Invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei docenti.
 - Prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di classe, dei Collegi dei docenti o dei Consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio.
 - Sorvegliano l'uscita delle classi prima di dare inizio alle pulizie.
4. Invitano i genitori/loro delegati ad uscire dal cortile della scuola una volta accompagnati o ritirati i propri figli dalle classi/sezioni. Ciò è necessario soprattutto nelle scuole dell'Infanzia.
 5. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in segreteria. Segnalano (tramite il responsabile di plesso), sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.
 6. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal genitore o da un suo delegato, nella Scuola primaria e Secondaria di I grado verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà all'annotazione dell'autorizzazione sul registro elettronico; nella Scuola dell'infanzia si annoterà su un Registro cartaceo. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola.
 7. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: che tutte le luci siano spente; che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; che siano chiuse le porte delle aule, le finestre delle aule e della scuola; che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.
 8. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola o pubblicati sul sito istituzionale si intendono regolarmente notificati al personale tutto.
 9. Devono rispettare gli incarichi attribuiti all'inizio di ogni anno scolastico.

10. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
11. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di rispettare gli obblighi formativi sicurezza e di osservarne le disposizioni in materia.

Art. 15 Docenti

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento, volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale e civile degli alunni sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici e dalle leggi dello Stato.

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicologiche, pedagogico didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti. Oltre a svolgere il normale orario di insegnamento, i docenti espletano le attività funzionali all'insegnamento previste dagli ordinamenti scolastici, curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, partecipano alle riunioni degli organi collegiali.

La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale degli insegnanti, intesa nella sua dimensione individuale e collegiale.

Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative a:

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- correzione degli elaborati;
- rapporti individuali con le famiglie;
- studio di normativa di riferimento, regolamenti interni, circolari, linee-guida, atti di indirizzo... volti a migliorare il servizio scolastico reso dall'Istituto in cui si presta servizio;

Nella loro dimensione collegiale i docenti curano la progettazione curricolare e la ricerca- azione – anche attraverso articolazioni del C.d.D., gruppi di lavoro, coordinatori di progetto, funzioni strumentali, referenti e così via - elaborano, realizzano e verificano, per gli aspetti pedagogici, metodologici e didattici, il PTOF adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio- economico e culturale di riferimento; inoltre svolgono gli scrutini e gli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Doveri comportamentali dei docenti

Oltre alle indicazioni di seguito enunciate, si veda quanto stabilito al successivo art.16 e nelle varie sezioni del

presente R.I.; per quanto riguarda il quadro completo degli obblighi comportamentali da seguire, si rimanda espressamente anche al “sistema prescrittivo” ricostruibile nella normativa generale riguardante la pubblica amministrazione e, ancora, in quella riguardante specificatamente il settore della Scuola.

Orario scolastico e giustificazione alunni

1. Orario di lezione e di servizio: i docenti sono tenuti al puntuale rispetto del proprio orario di lezione e di servizio (devono trovarsi in classe/all'ingresso dell'aula o della scuola cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche - CCNL/07 art.29), alla puntuale presenza alle sedute degli organi collegiali di cui fanno parte ed a tutte le altre attività

regolarmente programmate; qualora, per motivi eccezionali, dovessero interrompere l'attività lavorativa che stanno svolgendo debbono avvertire tempestivamente la Presidenza. I Docenti senza classi, sono tenuti a rimanere in istituto solo ove ci fossero necessità di sostituzione.

2. L'orario scolastico settimanale affisso all'Albo e pubblicato sul sito dell'Istituto è un ordine di servizio. Le lezioni vanno tenute nelle aule assegnate all'inizio di ogni anno scolastico. Pertanto i Docenti che, per motivi didattici, desiderino svolgere le lezioni in aule diverse/laboratori da quelle previste dall'orario, sono invitati a registrare sugli appositi registri dei laboratori data e orario della lezione. Il Docente non può mai autonomamente accordarsi con i colleghi per scambi di lezione. Nel caso di comprovati motivi può concordare eventuali modifiche d'orario con la Presidenza, e presentare regolare istanza.

3. Il personale Docente registra la sua presenza apponendo la firma sul Registro elettronico di classe, all'inizio di ogni ora di lezione, firmando in modo distinto le ore multiple; nel caso di Docenti in compresenza, presenti in aula durante l'intero orario assegnato, entrambi apporranno la firma sul Registro elettronico di classe, sempre firmando in modo distinto le ore multiple.

4. I Docenti della prima ora devono trovarsi all'ingresso dell'aula o della scuola (si veda quando stabilito per ciascun ordine di scuola dell'Istituto all'art.16 del presente Regolamento) cinque minuti prima dell'inizio della propria lezione e vigilare affinché l'accesso degli allievi alle aule si svolga regolarmente.

I Docenti sono, inoltre, delegati dal Dirigente Scolastico a:

- richiedere la giustificazione delle assenze e dei ritardi da parte dei genitori tramite Registro elettronico. • Si rimanda all'art. 16 del presente Regolamento.

5. Tutti gli insegnanti sono delegati dal Dirigente Scolastico ad autorizzare "entrate posticipate" ed "uscite anticipate", secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art.16 del presente Regolamento.

Ovviamente i casi di ritardo adeguatamente giustificati e/o certificati invece, di per sé, non incidono sul voto di comportamento.

Utilizzo e compilazione registri e modulistica

Tutti i Docenti sono tenuti a compilare con tempestività, precisione e completezza il registro elettronico di classe e personale, nonché gli altri documenti cartacei ed informatici indispensabili per il buon andamento del servizio pubblico reso.

1. La compilazione del registro elettronico spetta esclusivamente al docente presente in aula. Per nessun motivo si possono delegare colleghi, alunni o altre persone a tale mansione.
 - a) La firma di presenza deve essere apposta giornalmente: non è consentito firmare in anticipo, cioè per giorni successivi.
 - b) In caso di malfunzionamento del software o indisponibilità momentanea del supporto informatico o della connessione Internet, il docente deve annotare assenze,

voti, argomenti delle lezioni in un supporto cartaceo. Appena possibile provvederà ad inserire i dati nel registro elettronico.

- c) I voti relativi alle valutazioni orali vanno di norma inseriti nell'arco della giornata, al più tardi entro 2 giorni oltre l'odierno; i voti relativi alle prove scritte o pratiche devono essere inseriti entro tre giorni dalla data di correzione degli elaborati. I voti saranno visibili alle famiglie 24 ore dopo l'inserimento sul registro elettronico.
- d) I docenti, che intendono utilizzare un proprio dispositivo digitale per gestire il registro elettronico, devono richiedere al Dirigente Scolastico autorizzazione e credenziali per l'accesso alla rete wireless della scuola di appartenenza.
- e) I voti dei docenti sono consultabili solo dall'insegnante che li ha assegnati, dal Dirigente Scolastico e dai docenti del Consiglio di Classe o del Team in sede di scrutinio.
- f) Il Dirigente Scolastico effettua periodici controlli, al fine di verificare la corretta compilazione del registro elettronico, la registrazione delle assenze/giustificazioni.
- g) Il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale di Segreteria che vengono a conoscenza dei dati personali contenuti nel registro elettronico sono tenuti alla massima riservatezza.
- h) I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati da persone non autorizzate che verrebbero perseguite penalmente e civilmente a norma di legge.

2. I Docenti devono aver cura di compilare tutta la modulistica già in uso. Precisamente:

- a) il piano educativo-didattico annuale della classe (secondo la modulistica d'Istituto), allegato al registro dei verbali del Consiglio di classe;
- b) il piano individuale di lavoro annuale preventivo per ciascuna disciplina, costituito dalla progettazione curriculare modulare, con la previsione dei relativi tempi di svolgimento, allegato al registro dei verbali del Consiglio di classe;
- c) i moduli per la scelta dei libri di testo (secondo la modulistica d'Istituto), come indicato nelle istruzioni operative delle circolari interne annuali;
- d) la relazione finale e il programma svolto per ogni classe (secondo la modulistica d'Istituto);
- e) ogni altro documento adottato dall'Istituto per il buon funzionamento dello stesso.

Dati da riportare sulle verifiche scritte (solo per la Scuola Secondaria di I Grado)

1. Sul foglio del compito in classe il docente deve far scrivere all'alunno i seguenti dati:
 - a) NOME E COGNOME
 - b) CLASSE E SEZIONE
 - c) DATA DI SVOLGIMENTO

2. Per riportare sul foglio del compito le motivazioni del giudizio/voto assegnato i docenti possono inserire le griglie di correzione e valutazione “vuote” (adottate dal Collegio Docenti) in cui lo stesso docente trascriverà il punteggio corrispondente e il voto finale.
3. Durante la fase dell'accoglienza il docente dovrà illustrare a tutti gli alunni (anche a quelli che arrivano in corso d'anno) le griglie di correzione e valutazione adottate dal Collegio docenti prima che vengano utilizzate e far comprendere - in base al giudizio riportato in base ai vari indicatori - quali solo i punti di debolezza che l'alunno deve curare.

Redazione processi verbali

1. Si richiama l'attenzione sulla corretta stesura dei verbali, specie quelli di scrutinio, per i quali ci si avvale unitariamente di apposito modello presente sul Registro elettronico.
2. In occasione dei Consigli di Classe il Segretario, nominato dal Coordinatore, collabora con questi nel redigere il processo verbale della seduta con la trascrizione puntuale di quanto discusso e deciso, appone la propria firma accanto a quella del Presidente/Coordinatore. In caso di controversie ciascuno può chiedere ed ottenere di allegare al verbale una propria dichiarazione sottoscritta.

3. Comunicazioni scuola-famiglia

1. Nello spirito di collaborazione necessario affinché una scuola possa crescere, adeguandosi alle novità che annualmente la coinvolgono, i docenti e le famiglie dell'Istituto Carducci King nel corso dell'anno scolastico attivano una serie di momenti di incontro e di confronto.
2. In occasione dei colloqui scuola-famiglia, tutti i docenti sono a disposizione dei genitori dei bambini e dei ragazzi della scuola, per poter ulteriormente esporre le proprie valutazioni, per trovare insieme la strategia migliore di intervento, per far sì che ognuno possa rendere al massimo delle sue capacità e potenzialità.
3. Per tutte le comunicazioni scuola-famiglia, i genitori sono tenuti a consultare quotidianamente il sito della scuola. I genitori sono invitati a controllare giornalmente i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le varie comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.
4. Intorno al comportamento, all'impegno nello studio e alle assenze degli alunni il docente informa attraverso comunicazioni scritte i genitori o chi ne fa legalmente le veci quando lo crede necessario o quando ne è richiesto, e, in ogni caso, alla fine di ciascun quadrimestre con la pagella, con lo scopo di evitare ostacoli al processo formativo e lacune nella preparazione.
5. I docenti hanno la facoltà di convocare le famiglie per colloqui, anzi si auspica un contatto scuola/famiglia sempre più stretto e fattivo. In caso di delicati interventi inerenti l'ambito comportamentale degli allievi, per segnalare assenteismo e/o scarso profitto, è opportuno concordare le azioni a livello di Consiglio di classe e affidarne la gestione all'ufficio di Presidenza con la collaborazione dei docenti proponenti. Per i casi suddetti le convocazioni devono sempre essere effettuate in forma scritta, utilizzando gli appositi moduli. Si confida nel puntuale adempimento onde evitare eventuale e spiacevole contenzioso. È

altresì indispensabile particolare attenzione e il rispetto della privacy nella gestione dei rapporti con gli assistenti sociali, con il servizio di medicina preventiva, con la Neuropsichiatria infantile, con i vari soggetti interlocutori.

6. Per quel che riguarda la comunicazione dei voti riportati nelle verifiche scritte e orali, i docenti della scuola secondaria di I grado utilizzeranno il Registro elettronico, per comunicare alla famiglia le valutazioni espresse. Le verifiche potranno essere visionate durante i colloqui individuali.

7. Le note di merito o demerito registrate dai docenti sul registro di classe, su richiesta dei docenti, possono essere discusse e valutate dall'intero Consiglio di Classe.

8. Le visite guidate ed ogni altra uscita o iniziativa, saranno comunicate per tempo alle famiglie, che ne daranno di volta in volta autorizzazione preventiva tramite appositi moduli.

9. Qualsiasi riunione nei locali scolastici, al di fuori del calendario degli impegni collegiali, deve essere autorizzata dalla Presidenza, che pertanto va avvisata preventivamente. Ogni riunione comunque deve svolgersi nei giorni e negli orari concordati.

10. I rappresentanti dei genitori partecipano ai Consigli di classe, eccetto che in sede di scrutinio. In tali occasioni il coordinatore, dopo aver dato una breve sintesi sull'andamento didattico-disciplinare della classe, cede la parola ai genitori che presentano temi di discussione, problemi, richieste di spiegazioni, o comunque le loro osservazioni sia su ciò che è stato detto, sia su quello che capita nella classe. Non si tratta di momenti rituali perché c'è una possibilità di comunicazione reale.

11. Nel Consiglio di istituto i genitori (presidente e rappresentanti dei diversi cicli di studio) insieme agli insegnanti della scuola, deliberano sulle proposte fatte, legate alle attività da svolgere all'interno dell'istituto.

12. Un altro strumento attraverso cui passa la comunicazione tra la scuola e le famiglie è una modulistica che con il passare del tempo si è fatta più efficace e specifica. Lettere prestampate e compilate nello specifico vengono inviate alle famiglie sia per informare di situazioni didattiche particolari dopo i Consigli di classe, sia per avviare controlli su un numero di assenze troppo marcato, sia per ottenere dalle famiglie l'assenso per iniziative particolari.

13. Un ulteriore momento di aggregazione è rappresentato dagli eventi culturali, dalle manifestazioni sportive, dagli incontri con gli autori e con gli esperti, dalle iniziative progettate in rete con l'Ente locale e con le altre scuole, dalle manifestazioni canore, musicali e teatrali e dai saggi musicali effettuati nella scuola nel corso e al termine delle attività didattiche.

14. Con la pubblicazione del sito Web della scuola, si offre alle famiglie un importante strumento a sostegno dell'informazione e della comunicazione scuola-famiglia-territorio – in linea con l'attuale normativa in materia di comunicazione via Internet – orientato al coinvolgimento diffuso degli utenti, allo sviluppo della comunicazione, della collaborazione e della condivisione della conoscenza. **Valutazione e comunicazione esiti verifiche scritte e orali**

1. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma terzo, del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni.

2. È necessario assicurare la massima trasparenza e tempestività della valutazione degli allievi per dare senso ai voti e ai giudizi, in quanto questi ultimi possono aiutare gli allievi ad analizzare meglio il proprio comportamento cognitivo e sociale, e a rendersi conto degli errori e dei progressi compiuti. I voti devono essere trasparenti, ma anche credibili e coerenti con il lavoro educativo-didattico svolto in classe.
3. Le Istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
4. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione, con la sua finalità anche formativa, e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, è volta anche ad attivare un processo di autovalutazione degli alunni medesimi, affinché vengano motivati a migliorare i propri livelli di conoscenza, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla "Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione" adottata dal Consiglio Europeo con raccomandazione del 23 e del 24 marzo 2000. I docenti in particolare devono spiegare - fin dall'inizio dell'anno - che il voto finale riportato in ciascuna disciplina non sarà la semplice risultante di una media aritmetica, ma di una valutazione integrata, collegata anche all'impegno dimostrato nel progredire dalla propria situazione di partenza, come esplicitato nel P.T. O.F. d'Istituto.
5. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal P.T.O.F.
6. Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare tempestività, omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, e riservatezza nella comunicazione alla famiglia.

Tempestività

I voti delle verifiche scritte e delle interrogazioni vengono comunicati direttamente agli alunni e poi inseriti sul Registro elettronico.

Omogeneità

La valutazione delle verifiche scritte e orali avviene tramite griglie di correzione e valutazione uguali per tutti gli alunni, attraverso criteri di valutazione unitari, esplicitati nel PTOF d'Istituto. In ogni Consiglio di classe si svolge lo stesso numero minimo di verifiche orali/scritte per quadrimestre.

Equità / Imparzialità

Le verifiche scritte e orali si svolgono in presenza degli altri compagni di classe:

- vengono utilizzati criteri di correzione e valutazione specifici per gli alunni con DSA e in situazione di disabilità; -vengono rivolti a tutti gli stessi quesiti (eccetto per motivi di didattica facilitata per gruppi di livello), mai domande capziose;

-i docenti si rivolgeranno con garbo nei confronti di tutti gli alunni e li incoraggeranno allo stesso modo: non devono insistere nel far dire all'alunno qualcosa che non è in grado di dire, o a cui non riesce assolutamente ad arrivare;

-i docenti, nei confronti di tutti gli alunni, non devono fare commenti negativi (anche particolari posture o gesti possono assumere valore di dissenso) e non devono assumere atteggiamenti disinteressati.

Trasparenza

Gli alunni vengono informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano; devono essere messi al corrente dei criteri di valutazione delle singole prove e dei criteri sulla base dei quali sarà valutato il loro rendimento complessivo, adottati questi dal Collegio dei docenti e fatti propri dal Consiglio di classe. Hanno inoltre diritto a prendere visione delle verifiche scritte.

Provvederanno a questo i singoli docenti, ciascuno per la propria disciplina e per le prove periodicamente somministrate. **Riservatezza**

Dai Consigli di classe del nostro istituto è garantita assoluta riservatezza in relazione alla comunicazione delle valutazioni, e ai colloqui individuali tenuti dagli insegnanti con singoli alunni o con loro familiari.

7. In ogni periodo quadrimestrale deve essere svolto il numero minimo di verifiche scritte ed orali stabilite all'interno del Piano educativo-didattico di classe annuale, adottato dall'intero Collegio Docenti (di scuola Primaria e Secondaria I grado).

8. Le verifiche scritte vanno corrette e riconsegnate alla classe per la presa visione, di norma, entro 15 gg. dal loro svolgimento; il loro esito, espresso con un voto-giudizio, viene riportato sull'elaborato e sul Registro elettronico personale. Ogni prova scritta deve essere corretta con adeguate annotazioni sull'elaborato che consentano all'allievo di comprendere gli eventuali errori commessi, utilizzando le griglie di correzione e valutazione adottate dall'intero Collegio Docenti, nonché i criteri di valutazione esplicitati nel PTOF della scuola.

9. È indispensabile che siano rese disponibili ai genitori informazioni esaurienti e attendibili sui voti assegnati in itinere e finali, sugli esiti degli esami, sulle strategie adottate per facilitare il processo di apprendimento: ciò è necessario affinché allievi e genitori possano conoscere tempestivamente l'andamento del profitto scolastico e consente ad allievi e genitori la piena comprensione dell'attività scolastica svolta e dei relativi processi di valutazione. 10. Per quanto attiene ai voti di profitto in itinere essi (secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal PTOF) devono essere palesati allo studente interessato nel contesto dell'intera classe, allo scopo di rendere manifesta l'equità di trattamento. È tuttavia escluso che possano essere comunicati a terzi (che non siano gli alunni della classe e i genitori dell'interessato medesimo). Si raccomanda, piuttosto, di non accompagnare la comunicazione del voto in classe con apprezzamenti di valore negativo, che potrebbero demotivare e scoraggiare l'alunno.

11. La necessità di verificare l'effettiva applicazione, nelle diverse discipline, dei criteri di correzione e di valutazione unitari definiti dal Collegio Docenti nonché le norme relative agli esami di Stato I ciclo, rendono opportuno il coordinamento interno per lo svolgimento, in determinati momenti dell'anno scolastico, di prove scritte comuni per classi parallele (PROVE INVALSI incluse). Tutti i Docenti devono quindi partecipare con le loro classi a tutte le prove

comuni per classi parallele (PROVE INVALSI incluse) stabilite nell'ambito della programmazione del Collegio Docenti (e specificatamente nel Piano didattico-educativo).

Comunicazioni interne

1. La divulgazione delle comunicazioni e delle circolari della Presidenza rivolte ai Docenti avverrà per via telematica, attraverso la pubblicazione delle stesse nella bacheca docenti del registro elettronico e, per i documenti a carattere generale, tramite l'invio agli indirizzi mail dei referenti di plesso.
2. Sarà obbligo e dovere di ciascun docente prendere regolarmente visione di quanto pubblicato (apponendo la relativa spunta "presa visione" nel registro elettronico). Il personale è tenuto a rispettare le circolari e gli avvisi.
3. I docenti coordinatori di plesso saranno tenuti a scaricare e a divulgare le circolari segnalate dagli uffici come urgenti (anche ed eventualmente attraverso servizi di messaggistica istantanea cui abbiano aderito gli stessi destinatari), ciò potrà avvenire soprattutto in circostanze che prevedano rischi o scadenze imminenti.
4. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi divulgati tramite registro elettronico e sito web istituzionale si intendono regolarmente notificati a tutto il personale. I docenti, inoltre, devono leggere gli avvisi indirizzati agli studenti e portati alle classi dai collaboratori. Dell'avvenuta lettura e trascrizione sui diari, sarà presa nota a cura del docente sul registro elettronico di classe.

Comunicazioni docenti -Presidenza

In osservanza delle disposizioni del nuovo CAD e della normativa successiva sugli obblighi di dematerializzazione delle pubbliche amministrazioni, qualsiasi tipo di richiesta (ferie, permessi vari, etc) e/o documento andrà presentato tramite il registro elettronico o tramite email. **Contatti con Amministrazioni pubbliche e altri Enti**

Eventuali rapporti con le Amministrazioni statali o pubbliche e/o con Enti, Associazioni, ecc. per motivi didattici o di servizio vanno curati, da parte dei docenti e non docenti, esclusivamente tramite la Presidenza o su sua delega.

RAPPORTI CON IL PERSONALE SUPPLENTE

La Segreteria comunica o consegna al docente copia dell'orario di lavoro individuale, unitamente al contratto, all'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, alle "istruzioni operative per la sicurezza e il trattamento dei dati da parte del personale docente (ALL.N.1), e ad una copia dell'avviso di pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola dei codici disciplinari e comportamentali dell'amministrazione. Il docente supplente è tenuto a consultare subito il Regolamento di Istituto vigente, anch'esso pubblicato sul sito della scuola. Il supplente si presenterà al responsabile di plesso/suo sostituto, che ne curerà l'accoglienza. Devono essere a disposizione del docente supplente l'elenco degli alunni e le indicazioni per eventuale piano di evacuazione e tutte le indicazioni relative alla sicurezza e al calendario delle riunioni collegiali.

Personale ATA

Il personale assistente amministrativo e i collaboratori scolastici fanno riferimento al Direttore amministrativo che assegna l'area e fornisce tutte le informazioni utili al miglior espletamento dei compiti e delle pratiche in corso e al rispetto delle indicazioni per la sicurezza.

La Segreteria comunica o consegna al personale ATA copia dell'orario di lavoro individuale, unitamente al contratto, all'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, alla lettera di incarico con specifica di compiti e mansioni, ad una copia dell'avviso di pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola dei codici disciplinari e comportamentali dell'amministrazione e, nel caso di coll. scolastici, alle "istruzioni operative-linee guida per la sicurezza e il trattamento dei dati da parte dei collaboratori scolastici". **Organizzazione metodologico didattica**

Per qualificare l'azione educativo-didattica del docente ed ancorarla alla realtà, e per educare alla cittadinanza attiva, alla cultura costituzionale ed alla pace, alla cura della cosa pubblica ed al rispetto delle diversità, è necessario sviluppare la dimensione collegiale dell'azione docente, con un progetto educativodidattico d'Istituto, frutto di un ampio confronto, che sappia:

- 1) valorizzare le diversità e le singole identità all'interno di progetti culturali d'ampio respiro, ed una progettazione curricolare modulare che favorisca l'interdisciplinarietà e l'organizzazione per classi aperte;
- 2) riconoscere la portata innovativa della didattica metacognitiva e della didattica laboratoriale e ludica come modalità abituali di lavoro, e non occasionali, ai fini dell'offerta di un servizio di qualità: l'interesse e il piacere di stare a scuola dispongono all'apprendere e attivano ogni dispositivo della personalità.
- 3) costruire a scuola un ambiente di apprendimento che sia un luogo di riflessione critica, di esperienze concrete, di argomenti di attualità, di "saperi essenziali" che aiutino gli allievi a saper risolvere i problemi della vita quotidiana, sia in contesti determinati che in situazioni nuove, e che li abituino a sapersi proiettare nel futuro, a pensare verso quale direzione dovranno andare le cose per incidere positivamente nella vita degli uomini;
- 4) strutturare il tempo-scuola giornaliero prevedendo piccole interruzioni, e intervalli scaglionati per piccoli gruppi, che servono a migliorare la capacità di attenzione della classe: è impossibile avere allievi che possano rimanere sempre attenti per sei ore di seguito. L'attenzione ha un consumo fisiologico con cali anche rilevanti. Dopo quarantacinque minuti si riduce già del 40%, e non si può trascurare il limite e l'efficienza di una mente umana, di un cervello;
- 5) utilizzare costantemente lo strumento del potenziamento: il docente dovrebbe essere un "chirurgo" del potenziamento, ovvero dell'arte di fermarsi e di spiegare in modi diversi lo stesso argomento, fino a quando non è stato compreso da tutti. Per questo motivo si deve evitare di impostare le verifiche scritte sull'ultimo argomento spiegato in classe, se prima non si verifica oralmente che sia stato effettivamente compreso ed elaborato mentalmente;
- 6) ridurre e assegnare per tempo i compiti per casa: il "tempo della famiglia" è altrettanto importante per imparare a vivere, anche se a casa saranno applicati uno stile e strumenti diversi rispetto a quelli della scuola. I compiti a casa devono essere assegnati per tempo, in misura equilibrata, tale da non sovraccaricare gli alunni e da lasciar spazio anche al gioco e ad attività libere. Gli insegnanti non devono assegnare i compiti per casa negli ultimi cinque minuti di lezione, nella fretta generale: questi ultimi cinque minuti

vanno dedicati ad un momento di giusto riposo e rilassamento prima di iniziare una nuova lezione, nonché alla preparazione del materiale per la disciplina dell'ora successiva, oppure a prepararsi in ordine per l'uscita. I genitori vanno invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione;

- 7) utilizzare le ICT e le Digital Board/LIM nella didattica per migliorare le performance lavorative e per stimolare l'apprendimento degli alunni;

- 8) partecipare alle attività di formazione e aggiornamento in servizio sull'impiego delle nuove tecnologie nella didattica, ed in particolare a quelle progettate per migliorare l'integrazione dei disabili, e per dare piena attuazione al diritto allo studio degli alunni con D.S.A. (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia), con A.D.H.D. (disturbo da deficit dell'attenzione), con D.D.A.I. (disturbo da deficit attentivo con iperattività) o con altre difficoltà;

- 9) costruire ed utilizzare - a cura di tutti gli operatori scolastici - un repertorio sempre più ricco e significativo di frasi educative, anche ai fini della gestione creativa dei conflitti: non bisogna mai permettere che venga compromessa l'autostima e la fiducia dei bambini e dei ragazzi nelle proprie capacità. Gli alunni, sono prima di tutto "persone" da curare amorevolmente, e bisogna avere particolarmente pazienza con gli alunni più "difficili" cercando, con calma, di aiutarli a mettere più giudizio. Bisogna puntare soprattutto sul rinforzo positivo, in quanto i provvedimenti disciplinari in campo educativo rappresentano solo l'"ultima ratio", e comunque restano sempre delle "punizioni educative", una "lezione" - per l'intera comunità - su come bisogna comportarsi a scuola per apprendere a vivere insieme agli altri;

- 10) strutturare processi formativi che utilizzino in via privilegiata e ordinaria l'apprendimento collaborativo, che è la metodologia-guida ai fini dell'apprendimento dei valori democratici, a differenza dell'approccio competitivo, che può portare all'egoismo, all'individualismo etc. Gli studi più recenti sui presunti vantaggi dello stile competitivo rispetto a quello collaborativo, hanno scoperto che nel secondo caso si ottengono risultati più positivi. Nel segmento scolastico del I ciclo, in particolare, imparare a stare insieme, e imparare in gruppo, diventa il laboratorio di maggiore significato educativo: ciò non esclude il giusto riconoscimento delle capacità individuali, del talento e del merito del singolo, ma bisogna far capire alle nuove generazioni che l'eccellenza

che riguarda le persone, riguarda sia l'intelligenza che l'affettività con cui esse si pongono dentro la società per dare un contributo positivo e nel contempo trarne dei vantaggi;

- 11) coinvolgere l'intera comunità scolastica nella raccolta documentale di materiale bibliografico, giuridico e di approfondimento sulle tematiche di cui ai punti precedenti.

Vigilanza dei locali scolastici

1. La vigilanza dei locali scolastici è affidata al personale ausiliario che, agli orari stabiliti, deve provvedere, dopo aver accertato che tutto sia in ordine, alla chiusura delle scuole al fine di garantire la sicurezza degli alunni e il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

2. Le porte e i cancelli degli edifici scolastici devono essere presidiati per tutto il tempo di permanenza a scuola degli alunni.

3. Durante lo svolgimento delle lezioni, possono accedere ai locali scolastici solo coloro che sono stati preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico.
4. È consentito l'ingresso all'edificio scolastico ai genitori degli alunni, o persone esercenti la patria potestà, solo per urgenze indilazionabili di comunicazione con i docenti; per problematiche non urgenti i genitori possono rivolgersi ai collaboratori scolastici per non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni e con l'obbligo di vigilanza dei docenti; il genitore non deve comunque mai entrare nelle classi, ma essere ricevuto in altri locali.
5. In caso di uscita della classe dall'aula per attività laboratoriali o motorie, l'aula viene chiusa, in caso contrario tutti gli alunni sono tenuti a mettere al sicuro i propri effetti di valore e non lasciarli incustoditi.
6. Non si devono dare informazioni di alcun tipo a persone sconosciute. Nel caso si verificasse tale richiesta, il personale scolastico inviterà tali persone a recarsi presso gli uffici amministrativi.

Vigilanza alunni

1. I Docenti sono tenuti ad esercitare un'adeguata vigilanza degli allievi, obbligo al quale sono connesse, come è noto, precise responsabilità civili, penali e disciplinari: gli allievi minorenni sono affidati alla vigilanza dei Docenti per tutto il periodo in cui si trovano nella scuola, indipendentemente dalla attività che vi stanno svolgendo (lezioni, uscite didattiche, visite guidate, feste, attività sportive, ecc.); la vigilanza deve, quindi, essere assicurata non solo nelle aule ma anche durante l'ingresso, gli intervalli, i trasferimenti dalle aule ai laboratori o alla palestra nonché all'uscita dalla scuola; si sottolinea inoltre che la sorveglianza degli allievi può essere affidata al personale ausiliario soltanto eccezionalmente, o ad un collega disponibile, nel caso di temporanea assenza del Docente. Si rimanda, pertanto, anche a tutti gli obblighi di vigilanza del docente descritti all'art.16 del presente R.I. Comporta grave responsabilità per gli insegnanti, allontanarsi per futili motivi durante l'orario di servizio dalle aule, dai laboratori e dalle palestre o ritardare il cambio dell'ora.
2. Ciascun docente deve assicurare il rispetto delle regole di convivenza e la disciplina nelle proprie classi, soprattutto grazie al proprio carisma e alla propria autorevolezza, e un corretto comportamento da parte di tutti gli allievi, condizione indispensabile sia per poter svolgere in modo adeguato la normale attività educativo-didattica sia per non arrecare disturbo alle altre classi.
3. I Docenti non possono permettere agli allievi di uscire dalle aule, sia durante le lezioni che durante la ricreazione, se non per andare al bagno, o eccezionalmente. Durante le lezioni nessun alunno può allontanarsi o essere allontanato dall'aula: solo in situazioni di reale bisogno l'insegnante, sotto la propria responsabilità, può consentire rapide uscite per andare in bagno. L'uscita non può prolungarsi per più di cinque minuti. L'insegnante può autorizzare, di norma, l'uscita di un solo alunno per volta; si deve evitare inoltre, di norma, di mandare in bagno gli alunni prima dell'inizio della 2^a ora, nell'ora immediatamente successiva all'intervallo di ricreazione e negli ultimi cinque minuti di tutte le ore di lezione.
4. Nella scuola secondaria di I grado, il numero delle uscite dall'aula di ciascun alunno per andare in bagno e il rispettivo orario di uscita e di ritorno in classe verranno annotati

giornalmente su apposito registro, a cura di un alunno/a a turno delegato/a dal docente coordinatore di classe.

5. Sia i docenti che i collaboratori scolastici controllano che tali uscite durino il tempo strettamente necessario, e che non siano o diventino una scusa per non partecipare alle attività scolastiche. Il personale collaboratore scolastico svolgerà il compito di vigilanza nei corridoi e nei bagni, e segnalerà ai docenti i nominativi degli alunni che non si atterrano alle disposizioni impartite.

6. Qualora sorgano problemi di disciplina nei corridoi e nei bagni, i collaboratori avranno cura di richiamare tempestivamente gli studenti che mettano in atto qualsivoglia comportamento pericoloso, o tale da recare disturbo, e chiederanno l'intervento del docente che ne ha autorizzato l'uscita. Se la mancanza disciplinare segnalata dal collaboratore scolastico è particolarmente significativa o se è ripetuta, il docente dovrà annotare sul registro il richiamo, e adottare o proporre le opportune sanzioni disciplinari e misure atte a prevenire tali comportamenti. Si raccomanda che la mancanza dello studente sia opportunamente specificata. Non sono ammesse uscite ai cambi di ora. Il permesso di uscita potrà essere richiesto solo al docente in servizio nell'ora successiva. La mancata presenza dello studente all'inizio dell'ora sarà considerata mancanza disciplinare e verrà annotata sul registro di classe.

7. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà momentaneamente sulla classe finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

8. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, deve raggiungere con sollecitudine l'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. I docenti interessati al cambio di turno non possono intrattenersi nella classe, che devono lasciare tempestivamente dopo il suono della campanella, né soffermarsi in colloqui con i colleghi o in altre occupazioni, onde evitare lunghe e pericolose attese nei cambi previsti.

9. Nessun docente può lasciare la classe senza il cambio del collega o del collaboratore scolastico incaricato nel piano dei cambi d'ora.

10. Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, collaborano attivamente: i docenti di sostegno che rimangono in classe durante il cambio d'ora, e i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera" o un'ora di "ricevimento" o "buca", che sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata cinque minuti prima del suono della campana, per consentire un rapido cambio col docente in uscita, in modo che l'intervento di ausilio del collaboratore scolastico possa rivolgersi ad altre necessità contingenti.

11. I Docenti e i collaboratori scolastici non permetteranno agli studenti di uscire dai locali dell'edificio scolastico, eccetto che per le uscite connesse all'attività didattica o ad altri fondati motivi, per le quali comunque si richiede sempre l'accompagnamento da parte

dei docenti (o in via del tutto eccezionale da parte di altro personale della scuola). Si ricorda che, di norma, l'attività didattica di ogni classe deve essere svolta nell'aula assegnata e/o nei laboratori; eventuali "uscite didattiche" dalla scuola devono essere autorizzate, preventivamente dalla Presidenza e dai genitori.

12. Agli alunni non deve essere permesso di spostarsi da un piano all'altro, di entrare senza autorizzazione in aule diverse dalla propria, né di intrattenersi nei corridoi e nei bagni, nemmeno al termine delle verifiche in classe.
13. Durante le ore di lezione i Docenti non devono:
 - a) affidare agli alunni incarichi, che non competono loro, da eseguire fuori dall'aula (a meno che non si tratti di azioni educative - concordate con i genitori - previste dal Regolamento in materia di azione disciplinare nei confronti degli studenti), a maggior ragione se faticosi o pericolosi, come: movimentare suppellettili, prenotare laboratori, richiedere circolari/modulistica, prelevare bevande ecc..
 - b) permettere agli alunni di recarsi in Segreteria.

Gli alunni non possono girare per la scuola se non accompagnati da un collaboratore scolastico: per casi di necessità ci si avvarrà del personale ausiliario.

14. Gli insegnanti non devono ammettere in aula studenti di altre classi, salvo nei seguenti casi:
 - a) necessità di far fronte a carenza di supplenti per docenti assenti (vedi sub sez succ.);
 - b) i gruppi di alunni per livello/per attività a "classi aperte".
15. Durante l'intervallo della ricreazione il Docente è responsabile della vigilanza, nell'aula e nella zona antistante (oppure nell'area del cortile prescelta). Gli allievi che devono recarsi in laboratorio, effettueranno l'eventuale cambio dell'aula dopo l'intervallo, in quanto non è permesso mangiare nei laboratori.
16. Gli spostamenti per raggiungere i laboratori/palestre/aule speciali dovranno avvenire in tempi limitati, con il massimo ordine e silenzio, con assoluto rispetto del lavoro altrui. In particolare l'intera classe dovrà muoversi sempre al completo e accompagnata dall'insegnante in servizio, che dovrà accertarsi che tutti gli allievi siano sempre sotto la sua sorveglianza fino alla consegna al docente successivo.
17. Il Docente dovrà comunicare per iscritto al Dirigente scolastico eventuali danni che si verificano durante la sua ora di lezione o il suo turno di vigilanza, o che vengano riscontrati all'inizio del suo servizio, all'ingresso in aula o in laboratorio, registrando l'evento (sulla modulistica d'Istituto) insieme al docente Responsabile di plesso/Suo sostituto (Cfr Regolamento dei laboratori).
18. Qualora dovessero insorgere problemi di carattere didattico e/o disciplinare, il Docente riporterà l'accaduto sul Registro elettronico, quindi potrà decidere se e quale sanzione irrogare direttamente o proporre al Consiglio di classe, previa relazione scritta.

Vigilanza alunni: in caso di assenze del personale docente/non docente, di sciopero

1. Gli alunni non possono restare privi di sorveglianza nemmeno per pochi minuti. Pertanto i collaboratori scolastici e/o i docenti in servizio sono tenuti ad avvertire immediatamente la Direzione/ Responsabili di plesso in caso di assenza o di ritardo di un

insegnante/collaboratore scolastico. Il Dirigente scolastico/suoi delegati incaricati disporranno di conseguenza, assicurando sempre la vigilanza degli alunni.

2. In caso di assenza di docenti, previo ordine di servizio, i docenti responsabili di sede/o incaricati predisporranno le sostituzioni e gli opportuni adattamenti degli orari delle lezioni, anche in attesa del supplente temporaneo o nell'impossibilità di nomina di un supplente. I docenti in servizio potranno svolgere ore aggiuntive, con particolare riferimento alle classi di cui sono titolari.

3. Qualora non sia possibile predisporre la sostituzione con le risorse umane disponibili i docenti coordinatori di plesso/sostituti/o incaricati, adoteranno, previo ordine di servizio, le seguenti misure:

- la classe priva di insegnante sarà suddivisa in gruppi di norma costituiti da max 5-6 studenti, i quali saranno aggregati ad altre classi secondo il piano di suddivisione interno in adozione, concordato all'inizio dell'anno scolastico:

a) si dovrà provvedere all'abbinamento dei gruppi avendo cura di non far superare alle classi il numero massimo di alunni consentito (sino a max 29 alunni, se le dimensioni dell'aula lo consentono);

b) è assolutamente da evitare che più gruppi di alunni vengano ospitati in una sola classe, o che gli alunni scelgano autonomamente in quale classe andare;

- i docenti che ricevono il gruppo loro assegnato, annoteranno sul Registro elettronico i nominativi degli alunni ospitati e le ore in cui rimarranno in classe (es. 1^a e 2^a ora), in quanto interviene una variazione di presenze in classe;
- in alternativa l'intera classe priva di insegnante sarà aggregata, se opportuno, ad altra classe, sempre che sia possibile individuare gli ambienti idonei e sicuri, e le attività a classi aperte (es. visione di un film...) per controllare agevolmente la disciplina di tutti gli alunni in consegna.

4. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni sopra indicate, i docenti disporranno gli alunni nel modo più razionale possibile, e i collaboratori scolastici contribuiranno alla vigilanza sugli studenti, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale, Tabella A, Area A.

5. In caso di sciopero gli insegnanti in servizio sono invitati a segnalare per tempo la loro volontà, almeno di non adesione, al fine di consentire al Dirigente scolastico l'organizzazione dei servizi erogabili e la comunicazione del relativo avviso alle famiglie degli alunni. In caso di sciopero e/o assemblee sindacali è necessario informare le famiglie degli alunni nei tempi previsti dalla vigente normativa, secondo le modalità previste nel Contratto Integrativo d'Istituto vigente. La materia è normata dal CCNL Comparto scuola vigente e dalla contrattazione integrativa d'Istituto, cui si rimanda.

Vigilanza alunni: gestione alunni in situazioni di emergenza (guasti, atti vandalici, inconvenienti all'impianto di riscaldamento...)

1. Nel caso di sospensione delle lezioni per emergenze o cause di forza maggiore (allagamento locali, atti vandalici, interruzione dell'erogazione dell'acqua ...) si opera la seguente distinzione:

- *per interruzioni previste* le famiglie saranno tempestivamente informate, tramite sito dell'Istituto e Registro elettronico;

- *per interruzioni non previste* i docenti, previa informazione dell'Ufficio di Direzione, valutano le opportunità alternative di custodia degli alunni.

2. In questo secondo caso: a) il Dirigente scolastico/suoi delegati dichiarano lo stato di emergenza, e chiedono l'intervento del soggetto competente (Ufficio Tecnico del Comune, Vigili del Fuoco, Forze dell'ordine ...) per cercare di eliminare la causa che determina l'emergenza; b) tutto il personale scolastico, docenti e non docenti, inviterà gli alunni ad aspettare la fine dell'emergenza, all'occorrenza in un punto di raccolta sicuro, fino a quando non sarà possibile riprendere ordinatamente le lezioni.

3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere il problema in breve tempo, i docenti controlleranno le presenze e avviseranno i genitori tramite telefono della scuola o tramite gli stessi figli provvisti di cellulare (il cui uso è consentito, appunto, nelle situazioni di emergenza). Non è possibile che gli alunni vengano mandati a casa, a meno che siano ritirati personalmente e volontariamente dai genitori. Anche gli alunni non accompagnati dai genitori, previo consenso delle famiglie, potranno essere riaccompanati a casa con il servizio "scuolabus". In ogni caso la scuola vigilerà, con opportune misure di custodia, sugli alunni che non possono tornare a casa.

4. Qualora l'impianto di riscaldamento non dovesse funzionare regolarmente, il docente responsabile di plesso deve avvisare immediatamente l'incaricato del Comune in modo che provveda il più presto possibile ad intervenire per risolvere il problema e, successivamente, il Dirigente Scolastico. Le attività scolastiche non possono essere sospese se non in seguito ad un'apposita ordinanza del Sindaco. Non è possibile neppure che gli alunni vengano mandati a casa, a meno che siano ritirati personalmente e volontariamente dai genitori.

Vigilanza alunni in caso di assemblee, incontri scuola famiglia ed incontri di intersezione/interclasse/ classe

Per motivi di tutela dell'incolumità dei minori i genitori sono invitati a venire senza i figli alle assemblee, agli incontri di intersezione/interclasse/classe, ai colloqui individuali. In tali occasioni la scuola non può provvedere alla vigilanza di alunni minori.

Docenti liberi da impegni per motivi contingenti, obbligo di completamento orario di servizio

1. Si ricorda che il completamento dell'orario "a disposizione" costituisce regolare obbligo di servizio. Gli impegni a disposizione già prevedibili vengono portati a conoscenza degli interessati già nella giornata precedente.

2. Occorre attenersi a quanto stabilito nel Collegio Docenti e nella contrattazione d'istituto in merito alle sostituzioni dei colleghi assenti, alle attività integrative educativodidattiche di recupero o di potenziamento anche in classi diverse dalla propria, sulla base della situazione di partenza degli alunni indicata nel "Piano educativo-didattico di classe".

Provvedimenti disciplinari degli allievi

1. Gli insegnanti, in collaborazione con le famiglie, perseguono l'autocontrollo e l'autodisciplina degli alunni.

2. Sono vietati premi e punizioni che siano lesivi della dignità e del rispetto dovuti alla persona dell'alunno. Sono sempre vietate le punizioni corporali.

3. Si auspica che ogni docente sia in grado di instaurare un rapporto di fiducia con la classe, tale da non richiedere mai interventi di tipo sanzionatorio. Nei casi in cui il tipo di mancanza richieda provvedimenti diversi dal richiamo, il docente deve immediatamente redigere una relazione sui fatti accaduti e consegnarla al Dirigente scolastico per attivare quanto disposto dal Regolamento d'Istituto.

4. Il docente informa tempestivamente la famiglia se le ammonizioni e le punizioni date all'alunno siano riuscite infruttuose e, occorrendo, ne riferisce al Dirigente Scolastico.

5. Uso del telefono

1. Il telefono della Scuola deve essere usato solo ed esclusivamente per scopi gestionali, organizzativi e didattici. Si raccomanda la "brevità" delle comunicazioni per evitare difficoltà di collegamento in caso di urgenza, sia da parte dell'utenza che da parte dell'Ufficio. È vietato l'uso del telefono del plesso per comunicazioni personali verso numero fisso o cellulare.

2. Gli alunni non possono usare il telefono della scuola per dimenticanze di materiale scolastico ma esclusivamente, tramite personale addetto, per malessere, mancanza di medicinali, occhiali o altro che possa compromettere la salute. Pertanto i docenti non possono mandare gli alunni a telefonare, se non in casi eccezionali e indispensabili, e solo a condizione che gli alunni siano accompagnati dal personale ausiliario (si veda l'art.16 del presente Regolamento).

3. E' fatto divieto, salvo casi di necessità, di utilizzo del cellulare, nel suo uso proprio ed improprio, in tutti i locali della scuola e nelle sue pertinenze esterne, da parte degli alunni, del personale docente e non docente, come da cds 34/2024 di trasmissione della nota MIM 5274 dell'11.7.2024

4. E' altresì vietato, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e dal gdpr 679/16, ritrarre alunni, personale docente e non docente, genitori e persone in genere, attrezzature e locali della scuola, senza previa autorizzazione da parte del Dirigente scolastico, dei soggetti interessati e, eventualmente, dei genitori.

5. Gli alunni muniti di cellulare devono essere invitati a conservarlo chiuso nello zaino durante lo svolgimento delle lezioni o riporlo in spazi appositamente istituiti.

6. Secondo quanto previsto Circolare n. 362 del 25 agosto 1998 e dalla Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione Prot. n. 30 del 15 marzo 2007, al personale docente non è consentito l'uso di telefoni cellulari, durante le ore di attività didattica e, comunque, durante l'intero orario di servizio. I docenti sono pertanto tenuti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui sopra, ed a spegnere i telefoni cellulari quando impegnati in attività di docenza in classe, durante le ore a disposizione e durante l'orario di ricevimento dei genitori.

7. Secondo quanto previsto dalla Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione Prot. n. 30 del 15 marzo 2007, è vietato l'uso di telefoni cellulari, da parte degli alunni, durante le ore di attività didattica. In caso di utilizzo del telefono cellulare da parte degli studenti all'interno della scuola, nel corso dell'attività didattica, il docente di classe - seguendo la procedura descritta all'art.16 del presente Regolamento può provvedere fino al ritiro del cellulare (privo della sim card) che dovrà essere consegnato al Dirigente Scolastico. La restituzione del telefono verrà effettuata tramite convocazione dei genitori (si veda sempre l'art.16 del presente Regolamento).

8. A tutela del corretto e armonico sviluppo della persona e del progresso degli apprendimenti, è fatto divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare anche ai fini educativi e didattici come

indicato nella nota del luglio 2024 “Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione - A.S. 20242025”.

Igiene e salute: prevenzione e sicurezza

1. Tutto il personale scolastico deve sentirsi coinvolto nel garantire le migliori condizioni strutturali, materiali ed operative atte a prevenire infortuni e a tutelare la salute propria e degli alunni. Ciascun membro dell’Istituto è tenuto, attraverso le indicazioni fornite dalla scuola, oltre che a conoscere e rispettare le norme relative alla Sicurezza (D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.), ad attenersi a quanto previsto dal “Piano di emergenza ed evacuazione”, e a rispettare le disposizioni del Regolamento specifico per l’uso dei laboratori/aule speciali, allegato al presente Regolamento.

2. Piani di emergenza e di esodo.

I docenti sono tenuti a conoscere il piano di emergenza e di esodo elaborato dall’Istituto, contenente a) una serie di norme da seguire e, affisse ad ogni piano di ciascuna scuola, b) le planimetrie dei locali scolastici con lo schema indicante il percorso da seguire in caso di evacuazione, l’ubicazione degli impianti di spegnimento incendi, della cassetta di pronto soccorso, degli allarmi e della centrale di controllo, dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, le valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, la collocazione degli estintori/ idranti...; c) l’apposita segnaletica di sicurezza che fornisca adeguate informazioni, prescrizioni e divieti. Una copia del piano di evacuazione viene conservata agli atti di ciascuna classe dal docente coordinatore e presentata agli alunni.

Il Gruppo Servizio Prevenzione e Sicurezza di ogni plesso, deve verificare costantemente che quanto sopra indicato sia presente e ben esposto nella propria scuola e, sulla base del Piano di emergenza e di esodo predisposto _____dall’Istituto, ha il compito di organizzare ogni anno due prove di evacuazione in caso di incendi o calamità naturali, anche con la partecipazione di associazioni locali interessate (Vigili del fuoco Volontari, Servizio di protezione, Vigili urbani, Amministrazione Comunale...).

I docenti sono tenuti ad istruire gli allievi, in modo che anche da parte loro vi sia la massima attenzione al regolamento scolastico ed agli aspetti formativi e normativi del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. Si ricorda l’obbligo di formazione di tutto il personale scolastico.

In situazioni di emergenza tutte le persone adulte presenti a scuola si attivano per garantire la sicurezza dei minori. Maggiore sorveglianza dovrà essere esercitata dai docenti in presenza di situazioni oggettive di rischio, adottando ogni misura che possa eliminare o, almeno, ridurre il rischio stesso.

Ogni elemento di rischio, presente a scuola, deve essere tempestivamente segnalato ai docenti responsabili per la sicurezza, affinché informino la direzione.

3. Divieto di fumo.

4. La Legge 11 Novembre 1975 n. 584, la Legge 16.1.2003 n. 3, il DPCM 23.12.2003 vietano tassativamente di fumare in ogni locale delle scuole di ogni ordine e grado e nei locali adibiti a pubblica riunione. I Docenti e i collaboratori scolastici, oltre ad essere tenuti a rispettare rigorosamente la legge, sono invitati a farla rispettare. Poiché la scuola è promotrice delle attività di prevenzione nei confronti di tutte le dipendenze, ivi compreso il tabagismo, il

personale scolastico e gli alunni, non possono in alcun modo contravvenire alle sopra citate norme con esempi negativi che vanificherebbero di fatto ogni sforzo pedagogico e didattico. In attuazione del D.L. 104/2013 il divieto di fumo è esteso anche a cortili e giardini scolastici, nonché alle sigarette elettroniche “ecigarette o e-cig”. (Decreto Legge 104/2013 (art. 4, c. 2-3-4 → Tali commi stabiliscono le conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto)

5. **Pediculosi e/o Ossiuri.**

6. La scuola è attiva nel sensibilizzare le famiglie alla prevenzione e al controllo del fenomeno. Qualora si rilevasse la presenza di pidocchi o ossiuri i docenti, dopo aver informato il dirigente scolastico, debbono far scrivere sul diario un avviso ai genitori invitandoli a controllare i propri figli e a sottoporre tutti gli alunni, se necessario, ad una cura profilattica e/o risolutiva del problema.

Qualora il problema persistesse i docenti informano il dirigente scolastico, che chiede l’intervento dell’ufficiale sanitario.

7. **Somministrazione farmaci.**

8. I docenti non somministrano farmaci di alcun genere, nemmeno se portati dai genitori. Per farmaci “salvavita” specifici ed indispensabili i genitori, muniti di richiesta del medico e di prescrizione recante le modalità di somministrazione devono seguire le disposizioni del protocollo sanitario. La somministrazione e auto somministrazione farmaci a scuola deve essere autorizzata dal

DS e prevede la verifica degli adempimenti previsti dal protocollo di istituto allineato alle direttive USR-ASL

CAMPANIA . I docenti disponibili effettuano un corso per la somministrazione dei farmaci. La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica, garantendo così agli stessi la possibilità di fruire del diritto allo studio. Così come indicato nell’articolo 4 delle Raccomandazioni stilate d’intesa tra il MIUR e il Ministero della salute in data 25/11/2005: si ricorda che, in caso di malore, non ci si può esimere di portare il normale soccorso con solerzia, pena l’incorrere nel reato di omissione di soccorso. Il Coordinatore della classe in cui è presente l’alunno/a che necessita del farmaco salvavita dovrà dare le opportune informazioni (luogo dove è conservato il farmaco, procedura di somministrazione, ecc.) ai docenti e agli ATA presenti nel plesso. Attenzione dovrà essere prestata da parte dei docenti accompagnatori, in occasione di attività svolte al di fuori dell’aula e/o della scuola (visite e viaggi d’istruzione, uscite sportive ecc), a portare con sé il farmaco. I docenti e il personale ATA coinvolti presteranno ogni accortezza affinché sia rispettata la privacy dell’alunno/a.

6. **Mensa, merende e feste in classe.**

7. All’inizio di ogni anno scolastico i coordinatori/responsabili di classe/sezione inviteranno le famiglie a comunicare per iscritto se i propri figli soffrono di allergie alimentari
8. Particolare attenzione deve essere posta durante la mensa, e per gli alunni che soffrono di allergie conclamate e certificate, che seguono diete particolari per motivi di salute o per motivi etici e religiosi, in base alle indicazioni fornite dalla famiglia al servizio “mensa” - di competenza del Comune – e per conoscenza alla scuola. Per tali problematiche i genitori possono richiedere diete particolari: diete speciali

per intolleranze e/o allergie, diete prolungate nel tempo. La richiesta va inoltrata direttamente al Comune. Per la dieta blanda (dieta in bianco) è sufficiente che il genitore informi attraverso il responsabile della mensa. Il genitore è direttamente responsabile dell'assunzione, da parte del proprio figlio/a, della merenda portata a scuola da consumare durante la ricreazione, ed è tenuto a far seguire al proprio figlio/a una sana alimentazione.

9. La mensa è un servizio che fa parte della attività educativa della scuola ed è preparata da idoneo personale, conformemente alla tabella dietetica dell'ASL. All'inizio di ogni anno scolastico le famiglie devono consegnare alla scuola la documentazione certificata riguardante intolleranze, allergie, patologie alimentari o esigenze culturali, per consentire la preparazione delle diete personalizzate.

La tabella dietetica è uguale per tutti i frequentanti e pertanto non è consentito portare altri cibi da casa, tranne in casi particolari (celiachia o altre patologie).

Le famiglie concorrono alla copertura delle spese con il pagamento di un buono-mensa per ogni pasto consumato. Norme comportamentali. Gli alunni prima dei pasti vengono accompagnati dai collaboratori scolastici ad utilizzare i servizi igienici, a lavarsi accuratamente le mani, a disporsi ordinatamente, a raggiungere le aule e a prendere posto a tavola. Per motivi di sicurezza e igiene è necessario rispettare le seguenti norme:

- 9.1. durante il pasto gli alunni non devono circolare liberamente nei corridoi, bagni, aule e devono attendere al proprio posto di essere serviti;
- 9.2. soltanto il personale preposto provvederà alla distribuzione degli alimenti.

I docenti vigilano sulla consumazione del pasto, sull'uso corretto di alimenti, stoviglie e posate, affinché il pranzo venga servito secondo tutte le precauzioni dettate dalle norme igieniche e sanitarie.

10. A partire dall'a.s. 2024-2025 le famiglie possono richiedere l'autorizzazione all'esonero dalla mensa in seguito a motivi di salute, con certificazione medica ed uscire prima dell'orario di mensa, entro le ore 12.

11. **Posizione di lavoro.**

12. Per prevenire danni alla colonna vertebrale è necessario cercare di correggere posture scorrette degli alunni sulle sedie ed i tavolini, ed alternare momenti sedentari e di movimento durante l'attività didattica.

13. **Aerazione degli ambienti.**

14. Va assicurato, da parte dei docenti, un adeguato ricambio dell'aria, eliminando quella viziata.

15. **Illuminazione.**

16. L'ambiente di lavoro deve essere adeguatamente illuminato in modo da garantire una corretta visibilità. Per ridurre il rischio di affaticamento visivo, occorre valutare la distribuzione dei tavoli rispetto all'attività svolta ed ai punti di illuminazione (naturale ed artificiale).

17. **Pulizia e decoro delle aule.**

18. Ogni persona che lavora nella scuola deve impegnarsi a mantenere la struttura scolastica in condizioni ottimali. I docenti avranno cura di coinvolgere famiglie e alunni, e vigilano, per mantenere le aule e la scuola in condizioni di pulizia e di decoro (si veda l'art.16 del presente Regolamento). È necessario educare i minori al rispetto dei locali e delle attrezzature, così come abituarli all'ordine, a riporre il materiale utilizzato al termine dell'attività e prima dell'uscita dalle classi, a non lasciare in terra ritagli di carta o altro materiale, a non sporcare i tavoli, nel rispetto di quanti (docenti e non docenti) lavorano per il buon funzionamento della scuola. Gli insegnanti garantiranno l'ordine e il decoro delle aule, liberandole da materiali inutilizzabili (vecchi cartelloni, sussidi rotti etc. che segneranno per il discarico inventariale). Le aule speciali, le aule della scuola dell'infanzia ed i relativi ripostigli, vanno tenuti in

ordine come le aule delle classi, non possono essere trasformati in depositi disordinati di materiale didattico, e di materiale portato a scuola - senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico - che potrebbe costituire un rischio per la salute degli alunni. Eventuali inadempienze dei collaboratori scolastici vanno segnalate per iscritto e in modo circostanziato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

19. Corredo scolastico.

I docenti sono tenuti a controllare l'uso potenzialmente pericoloso, del materiale scolastico da parte degli alunni. I docenti avranno cura di coinvolgere famiglie e alunni, e intervengono all'occorrenza quando gli alunni utilizzano a scuola un corredo scolastico inadeguato (si veda l'art.16 del presente Regolamento).

20. Peso degli zaini.

I docenti avranno cura di evitare un sovraccarico del peso dei libri, a) programmando l'attività didattica in modo da contenere la necessità di trasporto di molti materiali, e b) fornendo agli alunni e alle famiglie informazioni e suggerimenti sui comportamenti più opportuni da adottare per alleggerire il peso degli zaini nel rispetto delle raccomandazioni contenute nella Nota MIUR prot. n.5922 del 30 novembre 2009. A tal fine, nel nostro Istituto potrà attivarsi un "Gruppo di lavoro tecnico-scientifico" con il compito di informare- formare tutti i docenti e gli alunni sulle buone pratiche già in uso nel nostro ed in altri Istituti e di promuovere la ricerca-azione sulle misure più idonee da adottare per risolvere l'annosa questione del peso eccessivo degli zaini.

21. Inquinamento acustico.

22. Può essere ridotto anche dal controllo del tono di voce, imposto, con opportune motivazioni, agli allievi.

23. Comportamenti e attività rischiosi o pericolosi per gli alunni.

24. I docenti devono impedire agli alunni attività e comportamenti rischiosi o pericolosi, con cui possono arrecare danni a se stessi o ad altri.

25. Indisposizione e infortunio alunni.

Si raccomanda ai docenti tutti, in caso di rientro con medicazione, sutura o apparecchio gessato, di verificare all'evenienza la corretta compilazione dei moduli necessari (dichiarazione del medico + dichiarazione del genitore) prima di ammettere l'alunno/a in classe

In caso di malore o di incidente da parte di un alunno l'insegnante di classe, con l'ausilio dell'addetto al primo soccorso, del personale ausiliario e dei colleghi in servizio, valuterà la situazione e presterà le prime cure, provvedendo ad informare telefonicamente la famiglia e l'ufficio di segreteria. Qualora la gravità del caso lo richieda saranno allertati i servizi di Pronto Intervento. È bene che la telefonata al Pronto Intervento sia effettuata dal soccorritore, che potrà dare le necessarie informazioni all'operatore del 118 (o 112).

25.1. In caso di infortunio lieve, deve essere utilizzato il materiale di pronto soccorso in dotazione, controllandone la data di scadenza. In presenza di sangue è d'obbligo utilizzare i guanti monouso e seguire le indicazioni fornite ai sensi del D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii. Per far fronte a piccoli infortuni, la scuola deve essere munita di cassetta di pronto soccorso, ben segnalata; essa non deve contenere farmaci, ma materiale di primo soccorso, che viene fornito su richiesta scritta del docente responsabile di plesso.

25.2. In caso di mancato reperimento dei genitori o della persona delegata, se la situazione non presenta alcuna caratteristica di gravità o rischio, l'alunno viene trattenuto a scuola fino al reperimento dei genitori. Se le circostanze lasciano supporre la necessità di un intervento

medico urgente, l'insegnante (o un collaboratore scolastico) andrà a seguito dell'ambulanza, adibita al trasporto dell'alunno al più vicino Pronto Soccorso, se i genitori non sono stati reperiti, onde evitare possibili colpe di omissione di soccorso. I docenti e i collaboratori scolastici concorderanno tra loro la modalità più razionale possibile per assicurare la vigilanza al resto degli alunni che rimangono a scuola (utilizzando eventuali ore di disponibilità, la presenza di insegnanti di sostegno/ altre risorse umane disponibili, la temporanea suddivisione degli alunni nelle altre classi/sezioni ecc.. Si veda anche

“VIGILANZA ALUNNI: IN CASO DI ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE/NON DOCENTE, DI SCIOPERO).

25.3. In caso di infortunio si richiama i docenti, in particolare, all'osservanza dei seguenti doveri: - Avvisare la famiglia;

- Avvisare il Dirigente Scolastico; - Avvisare la Segreteria;
- Redigere immediatamente (o entro le ore 8.00 del giorno successivo, se l'infortunio avviene nel pomeriggio) un rapporto circostanziato sull'accaduto (secondo la modulistica predisposta) da consegnare all'ufficio protocollo, in Direzione, affinché venga avviata la pratica secondo i tempi previsti dalla normativa.

25.4. I docenti, in caso di rientro dell'alunno con medicazione, sutura o apparecchio gessato, devono verificare all'evenienza la corretta compilazione dei moduli necessari (dichiarazione del medico +dichiarazione del genitore) prima di ammettere l'alunno/a in classe.

26. Obbligo di denuncia per violenza sui minori.

L'art. 9 della Legge n. 184/83, la l. 149/2001, il cpp, prevedono l'obbligo dei pubblici dipendenti, in particolare dei docenti, di denuncia per violenza sui minori. Pertanto, nel caso venissero a conoscenza di tali fatti, i docenti sono tenuti a darne comunicazione scritta al Dirigente Scolastico, comunicazione che non esime il primo dal segnalare alle autorità competenti, anche congiuntamente al DS, pena l'incorrere nella pena prevista dall'ordinamento per omessa notizia di reato.

27. Igiene.

Per la tutela e il rispetto della vita comunitaria, (nella SCUOLA DELL'INFANZIA) si raccomanda una scrupolosa igiene personale e del vestiario.

E' necessario vestire i bambini in modo pratico e comodo.

Gli alunni devono:

- Indossare un grembiule.
- Essere muniti del necessario per merenda e pranzo.

Rapporti con terzi – partecipazione ad iniziative e distribuzione di

materiale pubblicitario agli alunni

1. E' proibito far svolgere agli alunni concorsi o altre iniziative, promosse da terzi, che non abbiano attinenza alla programmazione didattica - educativa dell'Istituto. In ogni caso è necessaria l'autorizzazione del Dirigente scolastico.
2. All'interno della Scuola è vietata la distribuzione e l'affissione di materiale pubblicitario.
3. E' tassativamente vietato disturbare gli insegnanti durante le ore di lezione; persone estranee alla scuola (in particolare rappresentanti di libri o altro) non possono conferire in orario di lezione né con gli insegnanti, né con gli alunni, salvo per emergenze o su invito degli organi scolastici.
4. Tramite gli alunni possono essere recapitati ai genitori solo gli avvisi di convocazione degli organi collegiali ed altre comunicazioni/circolari riguardanti in genere le attività scolastiche previste dal Progetto d'Istituto.

5. Privacy

1. I docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a rispettare rigorosamente e a far rispettare da parte degli studenti le norme che tutelano la privacy, così come sono specificate nel D.P.R. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., a cui si rimanda (ARTT. DA 33 A 36), “CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” e aggiornato da D. Lgs. 101 del 25 maggio 2018, di adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016, GDPR e dalle altre norme vigenti.
2. L' Istituzione scolastica, nel trattamento e nella trasmissione di dati e documenti, deve operare al fine di garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone giuridiche e fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. I dati personali e sensibili trattati dai docenti riguardano essenzialmente gli alunni; i dati personali e sensibili trattati dal personale di segreteria riguardano sia gli alunni che il personale della scuola.
3. In particolare sono soggetti a tutela rigorosa i “dati sensibili”, ossia quelli idonei a rivelare l'origine etnica e razziale, le convinzioni religiose, politiche filosofiche, l'appartenenza a partiti, sindacati, nonché quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; alla medesima tutela rigorosa sono soggetti i “dati giudiziari”. I “dati sensibili” e “giudiziari” non sono – di norma – oggetto di trattamento da parte di docenti e collaboratori scolastici. Essi dovranno, dunque, segnalare alla presidenza l'eventuale presenza, non appena a loro sia nota, in locali della scuola non debitamente protetti di documenti recanti dati riconducibili alle predette tipologie e dovranno altresì rigorosamente evitare la divulgazione di notizie in loro possesso.
4. Quanto sopra vale anche per notizie riservate relative agli studenti e alle rispettive famiglie, di cui i docenti (ed eventualmente i collaboratori scolastici) siano venuti a conoscenza per motivi di ordine didattico.
5. Occorre, infine, evitare accuratamente che documenti o notizie da cui si possano desumere dati sensibili siano conservati in luoghi non idonei.

6. I “dati personali” (non “sensibili” né “giudiziari”) saranno soggetti a trattamento esclusivamente in relazione all’esercizio delle funzioni istituzionali e, comunque, non dovranno essere comunicati a terzi.
7. Per quanto attiene ai voti di profitto essi (secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal PTOF) devono essere palesati allo studente interessato nel contesto dell’intera classe, allo scopo di rendere manifesta l’equità di trattamento. È tuttavia escluso che possano essere comunicati a terzi (che non siano gli studenti della classe e i genitori dell’interessato medesimo).
8. Sempre nel rispetto delle norme che tutelano la privacy i certificati medici relativi al personale della scuola dovranno essere consegnati direttamente dall’interessato in Segreteria. Per quel che riguarda gli alunni, i certificati medici relativi alla riammissione in classe vanno consegnati ai docenti in servizio e conservati agli atti della scuola. Sempre in relazione agli alunni, particolari segnalazioni, o certificazioni mediche funzionali a richieste specifiche, vanno indirizzate al Dirigente scolastico.
9. Qualsiasi nota che evidenzia nominativi di studenti deve essere visibile solo ed esclusivamente agli interessati. Altresì è opportuno segnalare nella parte pubblica il comportamento segnalato (“un alunno”... “alcuni alunni”) portandone comunque a conoscenza di famiglia, docenti e alunni. La nota e/o la sanzione, lungi dall’essere un freddo automatismo, serve a preservare la compattezza e funzionalità dell’organizzazione scolastica e da questo punto di vista il Docente deve essere fermo nel mantenere le decisioni assunte, anche a tutela dell’integrità e dell’immagine della scuola e le note già assegnate non devono essere variate (da generica a disciplinare o viceversa).

10. **Elaborati degli alunni, foto e filmati a scopo documentale ed ad uso personale.**

10.1 Durante le attività didattiche è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici, o che vengano esposti i lavori di gruppo o individuali elaborati dagli alunni. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri casi documentativa delle attività svolte. In ogni caso l’ambito di diffusione delle immagini e degli elaborati è esclusivamente interno alla scuola. I genitori firmano autorizzazione a inizio anno.

10.2 È regola della scuola: a) che le immagini eventualmente esposte sui cartelloni di classe non ritraggano gli alunni, a meno che non siano ripresi di spalle e comunque in modo che non possano essere identificati chiaramente;

b) che nessuna immagine identificabile degli alunni venga pubblicata sul sito web della scuola. In caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini o i lavori prodotti dagli alunni in ambiti più generici o indeterminati, ad esempio pubblicazioni, mostre o proiezioni pubbliche verrà chiesto ai genitori un apposito consenso scritto. Foto e i filmati riproducenti gli alunni, possono essere esibite a fini documentali nello svolgimento delle attività istituzionali, solo previa autorizzazione e consenso esplicito dei genitori stessi, espresso in forma scritta.

9.3 Durante manifestazioni pubbliche che si svolgono all’interno degli edifici scolastici, o all’esterno ma con la partecipazione degli alunni, è possibile che vengano effettuate riprese o scatti fotografici da parte di giornalisti al fine di pubblicare o di trasmettere resoconti delle manifestazioni. La Scuola non ha titolo di intervenire per porre limitazioni in questi ambiti in quanto risulta applicabile il Codice Deontologico dell’Ordine dei Giornalisti, in particolare per

quanto riguarda il dettaglio delle notizie che contengono riferimenti a minori. Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali è possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei familiari dei fanciulli frequentanti la scuola, purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte al pubblico, e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso familiare. Chi effettua le riprese o gli scatti fotografici è tenuto ad un utilizzo lecito e non improprio degli stessi e risponde di eventuali utilizzi al di fuori degli ambiti consentiti. Ciò al fine di rispettare diritti, libertà fondamentali e dignità dei terzi interessati.

Ferie, festività, permessi e assenze del personale docente, modalità di richiesta e di fruizione

Ferie (32 gg. lavorativi): le ferie sono fruite a domanda scritta tramite Sportello Digitale durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. La fruizione delle ferie è determinata dalla normativa vigente.

Le quattro giornate di riposo (festività L.937/77) vanno godute, a domanda inoltrata tramite Sportello Digitale, esclusivamente durante il periodo estivo e/o di sospensione dell'attività didattica.

Permessi retribuiti: sono previsti, previa domanda scritta su Sportello Digitale e successiva documentazione:

1. massimo 8 gg. per esami e concorsi, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
2. 3 gg. per evento (lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado);
3. 3 gg. per motivi personali o familiari, eventualmente, a necessità, prolungabili attingendo ai 6 gg. di ferie già citati. La richiesta dev'essere documentata, anche al rientro, od autocertificata in base alle leggi vigenti;
4. 15 gg. per matrimonio.

Le domande relative dovranno pervenire in Presidenza, in forma scritta sugli appositi moduli tramite

Sportello

Digitale, con anticipo di almeno 72 ore dalla data in cui se ne chiede la fruizione.

Per il personale ATA i permessi fruiti per motivi personali o familiari nel corso dell'anno scolastico non possono eccedere le 18 ore annuali (si veda l'art. 67 CCNL 2019-21 che abroga l'art. 31 CCNL 2016-2018).

Permessi brevi: compatibilmente con le esigenze di servizio possono essere concessi a domanda scritta permessi brevi non inferiori a 1 ora giornaliera e non superiori a 2 ore, per un massimo di 18 ore all'anno (secondaria I grado), di 22 ore (primaria) e di 25 ore (infanzia). I docenti sono invitati a concordare preventivamente la copertura delle classi con gli insegnanti collaboratori. La fruizione del permesso è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Dirigente Scolastico. Pertanto, le domande relative dovranno pervenire in Presidenza con anticipo di almeno quattro giorni dalla data in cui se ne chiede la fruizione. Il dipendente può inoltre chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio, per il personale docente fino a un massimo di due ore al giorno, per il personale ATA fino a un massimo di 36 ore nel corso dell'anno scolastico. Per il personale ATA i permessi fruiti per motivi personali o familiari

nel corso dell'anno scolastico non possono eccedere le 18 ore annuali (si veda l'art. 67 CCNL 2019-21 che abroga l'art. 31 CCNL 2016-2018).

Il personale docente e ATA è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso. Il docente recupererà le ore prioritariamente con supplenze e con lo svolgimento di interventi didattici integrativi. Nel caso in cui non sia possibile il recupero per un fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione trattiene la somma pari alla retribuzione spettante per le ore non recuperate.

I referenti di plesso avranno cura di stilare una tabella di registrazione delle ore di permesso richieste al fine di predisporre la restituzione all'Amministrazione delle suddette ore fruite da parte dei docenti.

L'attribuzione del permesso è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Si fa presente che per visite specialistiche il CCNL non prevede per il personale docente specifici permessi.

Nell'attesa, si applica la disciplina generale prevista dall'art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego): "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica". Per i docenti quindi l'assenza dal servizio finalizzata all'effettuazione di visite specialistiche è ricondotta all'istituto della malattia, salvo che il dipendente scelga di giustificarla con ferie o permessi di altro tipo: chiedendo un permesso breve (che va recuperato), un permesso retribuito per motivi personali oppure un giorno di malattia e giustificandolo attraverso una dichiarazione di attestazione della presenza presso la struttura sanitaria.

Ai dipendenti ATA sono invece riconosciuti permessi specifici per visite, terapie, prestazioni specialistiche, etc. Tali permessi sono fruibili su base sia giornaliera che oraria per un massimo di 18 ore annuali e vanno giustificati con attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, in cui è stata effettuata la prestazione. L'ARAN, con O.A. CIR 2 dell'8 novembre 2018, fornisce chiarimenti per il caso in cui il dipendente raggiunga il monte orario annuo previsto dall'art.33: eventuali ulteriori assenze legate alla sottoposizione a visite, terapie o esami diagnostici saranno ammesse oltre il limite delle 18 ore annue, solo se il lavoratore versi in situazioni in cui vi sia una patologia in atto che comporti uno stato di incapacità lavorativa, che pertanto riconduca la casistica all'istituto della malattia. In tali casi l'attestazione giustificativa redatta dal medico o dalla struttura presso la quale si effettua la visita o la prestazione dovrà indicare lo stato di "incapacità lavorativa" in cui versa il lavoratore, tale da annoverare l'assenza alla malattia. Ad es. il tipico caso di permesso per "analisi cliniche" (come le analisi del sangue), ove richiesto oltre le 18 ore annue, non sarà annoverato a malattia, constatata l'assenza della "incapacità lavorativa" quale elemento necessario. Il lavoratore dovrà dunque utilizzare altri tipi di permessi previsti da leggi o contratti per giustificare l'assenza (permesso breve, permesso per motivi personali, riposi compensativi, ferie, etc.). **Comunicazione assenze:**

Le richieste di assenza, ad eccezione della sola malattia, andranno presentate via registro elettronico.

In caso di assenza per malattia, il dipendente è tenuto ad avvisare la segreteria per telefono tempestivamente e comunque entro le ore 8.00. Il recente D. Lgs 75/2017 prevede che il certificato medico di giustificazione dell'assenza sia inviato telematicamente dal medico curante o dal presidio sanitario; il

dipendente è tuttavia tenuto a comunicare telefonicamente alla segreteria la durata della prognosi e il protocollo del certificato.

Assenze ad attività funzionali all'insegnamento: l'assenza relativa a prestazioni aggiuntive retribuite con il fondo d'istituto determina il rinvio delle attività ad altra data; se questo non è possibile, si sostituirà il docente assente che dovrà motivare la causa del disimpegno. Se l'assenza concerne attività retribuite come prestazioni aggiuntive si perde il diritto al compenso. Se si è assenti a riunioni relative al monte ore contrattuale, l'interessato deve documentare impedimenti oggettivi e inderogabili al Dirigente Scolastico.

Se l'assenza riguarda esami o scrutini intermedi e finali, si potrà fruire di uno dei permessi contemplati da contratto e il docente assente sarà sostituito.

Le richieste di assenza, ad eccezione della sola malattia, andranno presentate via mail tramite apposita modulistica rinvenibile sul sito web della scuola in sezione dedicata, secondo le modalità indicate dalla direttiva sulle assenze del personale.

Assenze per malattia: (massimo 18 mesi): Il dipendente, salvo impedimento, è tenuto ad avvisare la segreteria per telefono tempestivamente e comunque entro le ore 8.00. Il recente D. Lgs 75/2017 prevede che il certificato medico di giustificazione dell'assenza sia inviato telematicamente dal medico curante o dal presidio sanitario; il dipendente è tuttavia tenuto a comunicare telefonicamente alla segreteria la durata della prognosi e il protocollo del certificato.

L'istituzione scolastica dovrà disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente ASL. Il dipendente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'Amministrazione, deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo a cui può essere reperito. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio dichiarato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere comunque documentati, a richiesta, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Segreteria, indicando la diversa fascia oraria di reperibilità.

Con il Decreto Legge n. 112/2008, è stato modificato il trattamento economico del pubblico impiego nelle giornate di assenza per malattia; si precisa, inoltre, che a partire dal terzo episodio di assenza per malattia nell'arco dell'anno solare, la giustificazione dell'assenza deve essere comprovata con certificazione rilasciata da struttura pubblica sanitaria.

Permessi ai sensi della Legge 104/1992

La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 8/2008 (confermata dalla Raccolta sistematica degli orientamenti Aran Permessi Comparto Scuola pag. 16 successiva circolare n. 1/2012) chiarisce che i portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire alternativamente di:

due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, un'ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore (comma 2 dell'art. 33 L. 104/1992); 3 giorni interi di permesso a prescindere dall'orario della giornata (comma 2 dell'art. 33 L. 104/1992) - ovvero - 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere (solo qualora la frazionabilità ad ore sia prevista dal CCNL di riferimento)". A tale riguardo occorre considerare che il CCNL Scuola prevede la frazionabilità ad ore dei tre giorni di permesso solo per il personale ATA (articolo 68 del CCNL 2019/21, in sostituzione dell'articolo 15 del CCNL 2007). Quindi il docente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire

alternativamente dei tre giorni di permesso retribuito non frazionabile ad ore, oppure, come sancito dall'art. 33, comma 6 della legge n. 104 del 1992, di due ore di permesso orario giornaliero retribuite se il suo orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore, di un'ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore. Il dipendente ATA, invece, potrà anche frazionare i giorni previsti in 18 ore mensili. L'art. 15 CCNL 2007 chiarisce inoltre che i permessi essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

Il personale docente titolare di Legge 104 per l'assistenza al familiare può prendere 3 giorni al mese di permesso. Il personale ATA, come sancito dall'art. 68 CCNL 19-01-2024, può prendere tre giorni al mese oppure 18 ore mensili. Si fa presente che se il familiare disabile è ricoverato a tempo pieno non è di norma possibile richiedere i permessi.

In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal Dirigente Scolastico con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art. 5, comma 2, del Dlgs 165/2001.

In generale, al fine di organizzare il servizio e pianificare le sostituzioni, ove possibile per il docente interessato, si rimanda alla modulistica di segreteria per il CRONOPROGRAMMA da presentare entro il 30 del mese precedente la fruizione. Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata (rivedibile in dimostrate situazioni di emergenza) e di comunicare tempestivamente la fruizione di un'altra giornata di permesso in sua sostituzione, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione», nota Aran (SC 066 Orientamenti Applicativi dell'01.08.2012) ad un apposito quesito "Come possono essere fruiti i giorni di permesso art.33, comma, 3, legge 104/92" chiarisce:

"In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art. 5, comma 2, del D.L.165/2001". Naturalmente quando la fruizione concordata viene meno o può essere interrotta a fronte di bisogni urgenti della persona disabile, si sottolinea la necessità che il docente fruitore ne dia documentata motivazione alla Dirigenza.

Fotocopie e riproduzione mediante fotocopia di pagine coperte da diritto d'autore

1. Si ricorda a tutto il personale che la legge 22 aprile 1941 n. 633 art. 171 tutela i diritti d'autore e sanziona i trasgressori. Per legge è possibile fotocopiare solo quando è espressamente consentito dall'Editore/Autore. Coloro che non ottemperano a tale disposizione se ne assumono interamente e personalmente la responsabilità.
2. Non costituiscono motivo valido e sufficiente: la finalità del lavoro, l'utilizzo della fotocopiatrice del plesso scolastico, la necessità di organizzare l'attività didattica in modo veloce o il presunto "anonimato" di chi fotocopia.
3. I collaboratori scolastici possono effettuare fotocopie, compatibilmente con l'orario di servizio, per non interrompere la vigilanza.
4. I Docenti non possono incaricare gli studenti di utilizzare detta fotocopiatrice.

Orario di ricevimento degli uffici di segreteria e del Dirigente scolastico

5. I docenti sono tenuti a rispettare l'orario di ricevimento degli uffici di segreteria che sono indicati sul sito dell'Istituto. Eventuali richieste presentate al di fuori degli orari di ricevimento stabiliti non verranno prese in considerazione, fatte salve le eventuali,

inderogabili urgenze opportunamente motivate. Le disposizioni di cui sopra, sono finalizzate a garantire agli assistenti amministrativi gli adeguati tempi di lavoro destinati al disbrigo dell'ordinaria amministrazione nonché il rispetto delle scadenze connesse all'attività amministrativa dell'Istituto stabilite dall'Amministrazione.

6. Al di fuori dell'orario sopra ricordato i docenti non avranno pertanto accesso agli uffici di segreteria fatte salve le eventuali inderogabili urgenze opportunamente motivate.

7. Le richieste relative a materie attinenti il bilancio, le richieste di accesso ad atti o di presa visione di verbali dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico in forma scritta che dovrà riportare la motivazione della richiesta stessa.

8. Il Dirigente Scolastico può essere contattato dal lunedì al venerdì e, in ogni caso - tramite Segreteria - per le emergenze. I docenti "figure di sistema" vengono ricevuti in qualsiasi momento per esigenze di servizio.

TITOLO IV ALUNNI

Art. 16

(Norme generali di comportamento)

In ogni momento della vita scolastica è richiesto agli alunni un comportamento responsabile e corretto. Fermo restando l'opportunità che ogni Consiglio di classe concordi con gli alunni le regole, di seguito vengono individuate alcune norme generali di comportamento che trovano ragione nella natura stessa della comunità scolastica e nella particolare funzione che esercitano.

16.1 Rispetto dell'orario scolastico e delle modalità di ingresso e uscita degli alunni dall'edificio scolastico

ENTRATA

1. Gli allievi sono tenuti a rispettare scrupolosamente l'orario di ingresso e di uscita al fine di garantire un ordinato svolgimento delle lezioni e di tutte le altre attività scolastiche. I genitori, pertanto, dovranno responsabilmente accompagnare e ritirare i loro figli all'ingresso dell'edificio scolastico esattamente all'orario previsto. La scuola non assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del regolare ingresso e dopo la fine delle lezioni. Non è consentito in nessun caso che alunni/genitori/accompagnatori sostino davanti ai portoni di ingresso, nei locali o nelle pertinenze dell'edificio, prima dei cinque minuti precedenti il suono della campanella in entrata.

2. Gli insegnanti devono trovarsi a scuola non meno di cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, per assistere all'ingresso dei propri alunni.

3. Al suono della campana

NELLA SCUOLA PRIMARIA - i genitori affidano i figli ai collaboratori scolastici che aspettano nei pressi del portone d'ingresso della scuola e poi saranno affidati ai docenti che aspettano nell'androne.

4. Nella SCUOLA DELL'INFANZIA, in modo particolare per gli alunni di tre anni, nel primo periodo dell'anno scolastico e all'inizio del periodo di frequenza degli alunni, i Genitori all'orario di ingresso potranno accompagnare i figli fino al portone di ingresso dove troveranno ad attenderli i docenti.

5. NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO i ragazzi, al suono della campanella, devono trovarsi davanti al portone d'ingresso della scuola stabilito per loro nel piano di ingresso predisposto dal docente responsabile di plesso.

I collaboratori scolastici provvedono alla sorveglianza degli alunni presso gli ingressi.

Gli insegnanti si recano all'ingresso delle rispettive aule cinque minuti prima dell'ingresso degli alunni e, al suono della campana interna, il Dirigente scolastico/ il docente responsabile di plesso/ altro incaricato e i collaboratori in servizio - presso i portoni d'ingresso della scuola - invitano gli alunni ad entrare dentro l'edificio scolastico in modo composto e iniziare il regolare svolgimento delle lezioni. In caso di ritardo dell'insegnante (ritardo che verrà recuperato in supplenze), gli alunni devono recarsi ugualmente nella loro aula (in questa ipotesi si adotteranno gli opportuni provvedimenti; quando possibile, per le momentanee assenze del docente la vigilanza è assicurata da un collaboratore scolastico), in quanto gli alunni non possono attendere per i corridoi o essere lasciati in attesa al di fuori dell'edificio scolastico. Al suono della campana, i docenti e i collaboratori scolastici si preoccupano di vigilare che l'accesso degli alunni nelle rispettive aule avvenga nel modo più ordinato possibile, e che gli alunni non si soffermino nell'atrio, o altrove.

6. E' fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro nel cortile della scuola.

7. Una volta entrati, gli alunni non possono per alcun motivo uscire dalla scuola fuori dai casi previsti dal presente Regolamento.

USCITA

8. L'uscita degli alunni al termine dell'orario deve svolgersi ordinatamente. Allo scopo l'insegnante coordinatore di plesso, di concerto con i colleghi, può predisporre - se utile - un piano di uscita graduale delle sezioni e delle classi, che dovrà tenere conto della dislocazione delle aule e dell'età degli alunni; se tale piano non è ritenuto necessario, soprattutto nei piccoli plessi, è sufficiente che i docenti si mettano d'accordo sull'ordine di uscita delle classi da rispettare, sulla base del buon senso e della normale diligenza di tutti.

9. Al termine delle lezioni gli alunni si dispongono in fila ed escono dall'aula. L'insegnante dell'ultima ora dovrà accertarsi che tutti gli allievi siano usciti dall'aula e vigilerà su di loro -

insieme ai collaboratori scolastici disposti per piano - mentre scendono le scale e/o attraversano i corridoi, durante il percorso verso l'uscita per loro prevista. L'insegnante accompagna i suoi alunni fino all'uscita dell'edificio.

10. Non è consentito in nessun caso che alunni, o genitori/soggetti autorizzati dai genitori che accompagnano/prelevano gli alunni, sostino nei locali o nelle pertinenze dell'edificio dopo l'uscita dalla scuola.

11. In occasione dell'uscita dalla scuola, ordinaria o extra, gli alunni sono affidati al padre, alla madre o ad altre persone maggiorenni solo se autorizzate dalla famiglia ed indicate all'inizio di ogni anno scolastico su un modulo prestampato.

Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate ai docenti.

In caso di delega occasionale a persona non compresa nell'elenco è necessaria la comunicazione scritta del genitore, che l'insegnante dovrà trattenere.

In caso di coniugi separati, i docenti devono essere informati riguardo alle modalità di affido del minore.

12. Relativamente agli alunni di Scuola dell'infanzia e primaria che viaggiano con gli scuolabus, i docenti dell'ultima ora li consegneranno ai collaboratori scolastici, i quali li affidano all'assistente del mezzo. Nella scuola secondaria I grado i docenti dell'ultima ora accompagnano, precedendoli, al portone d'uscita dell'edificio scolastico tutti gli alunni disposti in fila.

13. Nel caso in cui lo scuolabus, per un qualsiasi motivo, dovesse eccezionalmente ritardare nel riprendere gli alunni da scuola, gli stessi rimangono affidati al docente dell'ultima ora.

14. Per quanto riguarda gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, eventualmente autorizzati dal Dirigente scolastico ad uscire in anticipo, gli insegnanti sono tenuti a farli preparare con puntualità e a raggrupparli, al fine di assicurarsi che tutti possono essere accompagnati con ordine agli scuolabus dai collaboratori scolastici.

15. Ritardo dei genitori al momento del riaffidamento del minore alla famiglia. Il ritiro degli alunni deve avvenire entro gli orari stabiliti. Nell'eventualità di un imprevisto il genitore deve comunicare tempestivamente il ritardo alla scuola. Anche nel caso in cui qualche alunno dovesse attendere i genitori che ritardano, è necessario provvedere alla sua custodia: l'alunno verrà fatto accomodare dal docente all'interno dell'edificio scolastico e affidato ai collaboratori scolastici (nella scuola dell'infanzia e primaria ciò avviene solo nel caso in cui l'insegnante deve assolutamente andare via) che rimangono a scuola per poter effettuare le pulizie e pertanto viene chiuso il portone. Non è presumibile che le scuole rispondano senza limiti di tempo della sorveglianza degli alunni dopo il termine delle lezioni scolastiche, del servizio dei docenti e del personale ATA, in caso di mancato rispetto dell'orario scolastico di uscita, i docenti e il personale ausiliario non hanno più alcuna responsabilità giuridica e i bambini non sono coperti da assicurazione; pertanto si precisa che in casi di reiterati ritardi dei genitori o di chi per essi delegati, le famiglie verranno sollecitate con lettera scritta dal Dirigente a rispettare gli orari della scuola. In caso poi questi continuassero a venire disattesi, la Direzione e gli insegnanti responsabili, si riservano il diritto di chiamare gli agenti di Pubblica Sicurezza / Carabinieri per l'affidamento dei minori. Ripetuti abbandoni verranno segnalati ai Servizi Sociali del Comune.

16.2 Assenze degli alunni e giustificazioni

1. La presenza alle lezioni è un diritto-dovere degli allievi, di massima importanza per l'efficacia del percorso formativo. Gli alunni sono tenuti alla frequenza regolare dei corsi curricolari per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, come da seguente prospetto.

TEMPO-SCUOLA
ORARIO OBBLIGATORIO
Monte ore annuale – scuola Primaria T.N.: 986 ore + 66 EMP, T.P.: 1360.
Monte ore annuale – scuola secondaria I grado T.N: 1020 ore, T.P.: 1224.

1. L'irregolarità nella frequenza sarà considerata dal Docente/Consiglio di Classe come elemento di valutazione del percorso formativo.

2. Le assenze devono essere giustificate tempestivamente da parte delle famiglie, tramite ARGO (Scuola primaria e Secondaria I grado), la relativa dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R.

445/2000, è passibile di verifica di veridicità da parte dell'Istituzione scolastica mediante la richiesta ai genitori/responsabili delle relative attestazioni/certificati e tramite la richiesta di monitoraggio ai Servizi Sociali del Comune di Residenza delle effettive condizioni socio - ambientali.

3. L'assenza di cinque o più giorni prevedibile, determinata da motivi diversi della malattia, deve essere giustificata preventivamente attraverso una dichiarazione scritta preventiva circa i motivi di tale assenza. La riammissione in questi casi avviene senza ulteriori adempimenti. Tale giustificazione verrà annotata sul Registro elettronico.

4. La riammissione in classe di alunno infortunato anticipata rispetto alla scadenza della prognosi medica, deve essere accompagnata da un nuovo certificato del medico di base che attesti la possibilità della frequenza delle attività scolastiche. In genere è lo stesso medico che indica l'esonero da alcune attività scolastiche (es. educazione motoria) al fine di evitare che possano verificarsi eventi dannosi. In via del tutto eccezionale, in attesa che il genitore produca al più presto il certificato medico, va richiesta ai genitori una liberatoria scritta di responsabilità verso la scuola, utilizzando la modulistica in adozione. Nel caso di fratture, di ingessature o comunque infortuni che compromettono la capacità di movimento dell'alunno, i docenti di classe devono comunicare tale circostanza al delegato del Dirigente scolastico (docente responsabile di plesso/suo sostituto), che disporrà eventuali trasferimenti d'aula e l'accompagnamento di un adulto al bisogno e durante l'ingresso e l'uscita da scuola.

5. L'articolo 12 della Legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa

e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" ha introdotto alcune novità:

6. - è stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 01, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" in cui si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

7. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023: punto 4) Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

- È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

- Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

6. In caso di assenza prolungata nella scuola dell'infanzia che si protragga per oltre 30 giorni senza giustificato motivo (di salute o di famiglia) l'alunno decade dal diritto di iscrizione e frequenza per l'anno scolastico. I posti rimasti vacanti per dimissione di alunni saranno disponibili per gli alunni iscritti nella lista d'attesa.

16.3 Entrata in ritardo e uscita anticipata degli alunni per motivi contingenti

1. Allo scopo di garantire quanto possibile la regolare fruizione del servizio scolastico, gli allievi che entrino in ritardo, oltre 10 minuti (esclusa la scuola dell'infanzia), sono ammessi alle lezioni solo se giustificati dal permesso scritto del genitore o da chi ne fa legalmente le veci.

2. L'entrata in classe posticipata o l'uscita anticipata per il corso dell'intero anno scolastico, o per un periodo di tempo prolungato, sarà autorizzata dalla Dirigenza.

3. Nella scuola dell'Infanzia, dopo la chiusura del portone d'ingresso, nel caso in cui l'alunno è ammesso in classe in quanto accompagnato dal genitore, questi firma sull'apposito registro cartaceo (custodito dal collaboratore scolastico), accanto all'orario di arrivo.
4. Nella scuola secondaria di I grado, l'orario di arrivo dell'alunno va comunque annotato dall'insegnante dell'ora sul registro elettronico.
5. Se il ritardo diviene abituale l'alunno sarà richiamato al rispetto dell'orario e il caso verrà segnalato al Dirigente scolastico, che prenderà gli opportuni provvedimenti. Dell'avvenuto richiamo sarà avvertita la famiglia per iscritto dal docente coordinatore di classe. I ritardi ripetuti e sistematici e/o non giustificati sono ritenuti mancanze disciplinari: in questo caso il Coordinatore di classe convocherà a scuola la famiglia affinché fornisca le dovute spiegazioni e metterà a verbale la situazione.
6. L'uscita anticipata dalla scuola (ivi compresa l'indisposizione dell'alunno, nel qual caso sarà avvisata la famiglia), è consentita solo per seri e plausibili motivi e soltanto alla presenza di uno dei genitori o da chi ne fa legalmente le veci, o da persona maggiorenne appositamente delegata per iscritto da chi esercita la potestà familiare. Gli insegnanti/coll. scolastici sono tenuti ad accertarsi personalmente dell'identità della persona che preleva l'alunno mediante esibizione da parte della stessa di documento di identità o conoscenza personale.
7. In caso di improvviso malore o di infortunio dell'alunno durante le ore di lezione, i docenti devono avvisare telefonicamente la famiglia, e i genitori (oppure un maggiorenne giuridicamente responsabile delegato dalla famiglia) si faranno carico di prelevare l'alunno da scuola. Qualora la famiglia non sia reperibile l'alunno rimarrà a scuola e, se i docenti ritengono improrogabile (necessario e urgente) un intervento specialistico, i docenti stessi o il personale ATA allertano il numero di emergenza 118 e avvisano la segreteria dell'Istituto. All'arrivo dell'ambulanza il docente/un collaboratore scolastico accompagnerà l'alunno al pronto soccorso e solo all'arrivo di un parente adulto ritornerà in sede. Anche un docente disponibile (in compresenza o altro) può accompagnare l'alunno/a al pronto soccorso.
8. I docenti e i collaboratori scolastici concorderanno tra loro la modalità più razionale possibile per assicurare la vigilanza al resto degli alunni che rimangono a scuola (utilizzando eventuali ore di disponibilità, la presenza di insegnanti di sostegno/ altre risorse umane disponibili, la temporanea suddivisione degli alunni nelle altre classi/sezioni ecc... Si veda anche art.15 "VIGILANZA ALUNNI: IN CASO DI ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE/NON DOCENTE, DI SCIOPERO).

Gestione uscite anticipate in situazioni di emergenza

In caso di emergenze e calamità naturali (allagamento locali, atti vandalici, incendio, mancanza di acqua ...) che rendano necessaria la sospensione delle attività didattiche è necessario assumere i seguenti comportamenti: gli alunni e tutti gli operatori scolastici devono rispettare rigorosamente il piano di sgombero predisposto dalla

scuola; il Dirigente scolastico/responsabili delegati dichiarano lo stato di emergenza, e chiedono l'intervento del soggetto competente (Ufficio tecnico del Comune, Vigili del Fuoco, Carabinieri...) per fronteggiare la causa che determina l'emergenza; tutto il personale scolastico (collaboratori scolastici e insegnanti) inviterà gli alunni ad aspettare la fine dell'emergenza in un punto di raccolta sicuro, fino a quando non sarà possibile far rientrare ordinatamente gli alunni

in classe. Si farà la massima attenzione a richiamare indietro i gruppetti di alunni che decidono arbitrariamente di allontanarsi dalla scuola, in quanto per nessun motivo gli alunni possono lasciare la scuola durante l'orario scolastico, senza che i genitori ne chiedano l'autorizzazione. In questi casi è ammessa una telefonata al genitore per avvisare che ha delegato qualcun altro a venire a prendere l'alunno. Nel caso in cui non sia possibile risolvere il problema in breve tempo:

- a) se il fatto accade prima dell'inizio delle lezioni, i genitori che accompagnano personalmente i figli saranno avvisati all'ingresso dal bidello preposto, che fornirà la prima informazione sull'accaduto;
- b) in ogni caso i docenti controlleranno le presenze e avviseranno tutti i genitori tramite telefono della scuola (in sinergia con il responsabile di plesso che suddividerà i compiti tra il personale scolastico) o tramite gli stessi figli provvisti di cellulare (il cui uso è consentito, appunto, per le situazioni di emergenza);
- c) gli alunni trasportati con lo scuolabus, previo consenso delle famiglie, potranno essere riaccompagnati a casa con il servizio scuolabus, a cui si daranno precise disposizioni. In ogni caso la scuola ospiterà e vigilerà sugli alunni, nel caso in cui non possano tornare a casa.

16.4 Uscite degli alunni dall'aula durante le lezioni

1. Agli alunni è fatto assoluto divieto di uscire dai locali dell'edificio scolastico, sia durante le lezioni che durante la ricreazione, eccetto che per le uscite connesse all'attività didattica o ad altri fondati motivi, per le quali comunque si richiede sempre l'accompagnamento da parte dei docenti (o in via del tutto eccezionale da parte di altro personale della scuola).
2. Durante le lezioni nessun alunno può allontanarsi o essere allontanato dall'aula; solo in situazioni di reale bisogno l'insegnante, sotto la propria responsabilità, può consentire rapide uscite per andare in bagno. L'uscita non può prolungarsi per più di cinque minuti.
3. Gli alunni possono uscire dall'aula solo se autorizzati dall'insegnante/i dell'ora, ovviamente per breve tempo e, di norma, un solo alunno per volta.
4. I collaboratori scolastici vigilano gli alunni durante tale uscita, nei corridoi e presso i bagni. Ogni classe utilizza i servizi igienici del corridoio di riferimento. Se davanti al bagno c'è già la fila, i collaboratori scolastici gestiranno i flussi e le urgenze. In ogni caso, anche quando non c'è la fila, il compito dei collaboratori scolastici è quello di non far soffermare a lungo i ragazzi nei bagni, raccomandando dall'esterno - ad alta voce, con decisione ma anche con educazione - che non è permesso sostare dentro i bagni oltre il tempo strettamente necessario. Inoltre, i collaboratori scolastici, avranno cura di asciugare costantemente i pavimenti del bagno, facendo attenzione a non lasciare mai strofinacci, scope, spazzoloni e tantomeno carrelli con il materiale di pulizia, per evitare occasioni di infortunio.
5. Si deve evitare di mandare in bagno gli alunni prima dell'inizio della 2^a ora, nell'ora immediatamente successiva all'intervallo di ricreazione e negli ultimi cinque minuti di tutte le ore di lezione, tranne che nei casi urgenti.

6. Nella scuola secondaria di I grado, il numero delle uscite dall'aula di ciascun alunno per andare in bagno e il rispettivo orario di uscita in classe verranno annotati giornalmente su apposito registro, a cura di un alunno/a a turno delegato/a dal docente coordinatore di classe.
7. Agli alunni non deve essere permesso di spostarsi da un piano all'altro, di entrare senza autorizzazione in aule diverse dalla propria, né di intrattenersi nei corridoi e nei bagni, nemmeno al termine delle verifiche in classe.
8. Sia i docenti che i collaboratori scolastici controllano che tali uscite durino il tempo strettamente necessario, e che non siano o diventino una scusa per non partecipare alle attività scolastiche. Il personale collaboratore scolastico svolgerà il compito di vigilanza nei corridoi e nei bagni, e segnalerà ai docenti i nominativi degli alunni che non si atterrano alle disposizioni impartite.
9. Qualora sorgano problemi di disciplina nei corridoi e nei bagni, i collaboratori avranno cura di richiamare tempestivamente gli studenti che mettano in atto qualsivoglia comportamento pericoloso, o tale da recare disturbo, e chiederanno l'intervento del docente che ne ha autorizzato l'uscita. Se la mancanza disciplinare segnalata dal collaboratore scolastico è particolarmente significativa o se è ripetuta, il docente dovrà annotare sul registro il richiamo, e adottare o proporre le opportune sanzioni disciplinari e misure atte a prevenire tali comportamenti. Si raccomanda che la mancanza dello studente sia opportunamente specificata.
10. Ovviamente non dovrà essere in alcun modo permesso (a parte quanto previsto dal Regolamento in materia disciplinare) che gli studenti escano dall'aula per svolgere compiti che a loro non competono (fare fotocopie, prenotare laboratorio, richiedere circolari/modulistica, prelevare bevande ecc.) a maggior ragione se faticosi o pericolosi.

16.5 Opzione per IRC

Al momento del perfezionamento dell'iscrizione, i genitori degli alunni o chi esercita la patria potestà, potranno presentare istanza per avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Per gli studenti della Scuola primaria e Secondaria di I grado che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, l'Istituto mette a disposizione un docente che svolgerà l'ora di alternativa alla religione cattolica.

Nella scuola dell'infanzia gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica possono usufruire di attività alternative ed essere affidati al docente di sezione che conduce un'attività specifica.

16.6 Cambi d'ora

1. Durante i cambi degli insegnanti tra una classe e l'altra, gli alunni devono rimanere nella propria aula, ai loro posti e in ordine, ultimando la preparazione del materiale per l'ora successiva.
2. Gli alunni che nell'ora successiva devono recarsi nei laboratori/aule speciali o in palestra, attendono in classe e in ordine l'insegnante che deve accompagnarli. Gli allievi effettueranno l'eventuale cambio dell'aula dopo l'intervallo della ricreazione, in quanto non è permesso mangiare nei laboratori. Gli spostamenti per raggiungere tali locali dovranno avvenire in tempi limitati, con il massimo ordine e silenzio, con assoluto rispetto del lavoro altrui. In particolare l'intera classe dovrà muoversi sempre al completo e accompagnata

dall'insegnante in servizio, che dovrà accertarsi che tutti gli allievi siano sempre sotto la sua sorveglianza fino alla consegna al docente successivo.

3. L'orario viene affisso in modo permanente all'Albo sede e notificato a tutti gli interessati, supplenti inclusi.

4. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla classe finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

5. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, deve raggiungere con sollecitudine l'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. I docenti interessati al cambio di turno non possono intrattenersi nella classe, che devono lasciare tempestivamente dopo il suono della campanella, né soffermarsi in colloqui con i colleghi o in altre occupazioni, onde evitare lunghe e pericolose attese nei cambi previsti.

6. Nessun docente può lasciare la classe senza il cambio del collega o del collaboratore scolastico disponibile al momento.

7. Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera" o un'ora di "ricevimento" o "buca", sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata cinque minuti prima del suono della campana, per consentire un rapido cambio col docente in uscita, in modo che l'intervento di ausilio del collaboratore scolastico possa rivolgersi ad altre necessità contingenti.

16.7 Utilizzo palestra comunale - spazi per l'educazione fisica domanda di esonero/semi- esonero e certificati

Per quanto riguarda i cambi d'ora e gli spostamenti alle e dalle strutture ove si svolgono le attività di Educazione fisica ci si atterrà alle seguenti disposizioni:

8. La vigilanza sugli alunni lungo il tragitto aula-palestra e viceversa, è affidata ai docenti di Ed. Fisica in orario.

9. La prima ora di lezione di Ed. Fisica inizia nella sede dove è ubicata la classe. Dalla sede ci si sposterà nella struttura nella quale si svolgerà l'attività sportiva.

10. Per svolgere le ultime ore di lezione, l'insegnante responsabile dell'accompagnamento della sua classe valuterà l'opportunità di permettere agli alunni di portare con sé lo zaino, di lasciarlo in classe o di depositarlo nell'androne della scuola.

11. Dovrà essere immediatamente segnalata la presenza, nella palestra comunale e negli spazi utilizzati per l'Ed. Fisica, di strutture, arredi, vetri, attrezzi, o quant'altro, che costituiscano fattore di pericolo, per la presenza di spigoli, per l'instabilità o per qualsiasi altro motivo. Dovrà essere rigorosamente evitato l'uso di attrezzi pericolosi.

12. Non dovranno essere assegnati o permessi agli alunni in alcun modo esercizi pericolosi o che, comunque costituiscano occasione di pericolo per la loro incolumità fisica, sia per l'elevato carico fisico, sia per le posture e i movimenti richiesti, sia per l'uso di attrezzi. In ogni caso dovranno essere adottate tutte le opportune misure di precauzione, per esempio uso di materassini di adeguato spessore, volte a prevenire ogni pericolo.

13. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Educazione Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero o semi-esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Campionati studenteschi, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute, se richiesto. Il docente, in questi casi, deve concordare con la famiglia quali attività dispensative o compensative far svolgere all'allievo/a.

14. Non dovranno essere svolti esercizi di alcun genere al di fuori delle palestre (se esistenti), o degli spazi appositamente individuati e attrezzati per attività ginnico-sportiva utilizzati dal docente, se non dopo aver controllato le condizioni di sicurezza dei luoghi.

Non dovrà essere richiesta agli studenti la movimentazione di attrezzi, che compete al personale ausiliario. In ogni caso detto personale non dovrà compiere operazioni che richiedano lo spostamento di pesi che superino i 30 kg (riducibili a 20 kg in relazione alle condizioni fisiche delle persone impegnate nell'operazione), che comunque richiedano sforzo eccessivo o che presentino pericolo per l'incolumità.

16.8 Assenze del personale docente/non docente - vigilanza studenti

1. Gli alunni non possono restare privi di sorveglianza nemmeno per pochi minuti. Pertanto i collaboratori scolastici e/o i docenti in servizio sono tenuti ad avvertire immediatamente la Direzione/ Responsabili di plesso in caso di assenza o di ritardo di un insegnante/collaboratore scolastico. Il Dirigente scolastico/suoi delegati incaricati disporranno di conseguenza, assicurando sempre la vigilanza degli alunni.

2. In caso di assenza di docenti, i docenti responsabili di sede/o incaricati predisporranno le sostituzioni e gli opportuni adattamenti degli orari delle lezioni, anche in attesa del supplente temporaneo. I docenti in servizio potranno svolgere ore aggiuntive, con particolare riferimento alle classi di cui sono titolari. Ove necessario la Direzione provvederà alla nomina dei supplenti.

3. Qualora non sia possibile predisporre la sostituzione con le risorse umane disponibili, i docenti coordinatori di sede/o incaricati, adotteranno le seguenti misure:

- la classe priva di insegnante sarà suddivisa in gruppi di norma costituiti da 5-6 studenti, i quali saranno aggregati ad altre classi: è assolutamente da evitare che più gruppi di alunni vengano ospitati in una sola classe, o che gli alunni scelgano in quale classe andare;
- i docenti che ricevono il gruppo loro assegnato, annoteranno sul registro elettronico l'ora in cui arrivano i ragazzi ed i loro nominativi;
- in alternativa l'intera classe priva di insegnante sarà aggregata, se opportuno, ad altra classe, solo a condizione di spostarsi in ambienti idonei e per svolgere attività educative (es. visione di un film, un documentario, un laboratorio virtuale...) tali che sia possibile controllare agevolmente la disciplina di tutti gli alunni in consegna.

4. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni sopra indicate, i collaboratori scolastici provvederanno alla vigilanza sugli studenti, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale, Tabella A, Area A.

5. In caso di sciopero e/o assemblee sindacali è necessario informare le famiglie degli alunni nei tempi previsti dalla vigente normativa, secondo le modalità previste nel Contratto Integrativo d'Istituto vigente.

16.9 Intervallo - ricreazione

6. Sotto il profilo degli infortuni la ricreazione è una fascia oraria ad alto rischio di infortuni, pertanto è necessario intensificare la sorveglianza e adottare ogni precauzione atta a prevenire infortuni. Poiché l'intervallo è uno dei momenti in cui più facilmente gli alunni possono farsi male: non è consentito agli alunni spostarsi in altri spazi diversi da quello stabilito per la propria classe, poiché, in tal caso, la vigilanza da parte dei docenti diventerebbe impossibile.

7. Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile, sono da evitare tutti i giochi pericolosi, o che possono diventarlo (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, spostarsi nei piani, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Non si può giocare con la palla durante la ricreazione, e comunque in orari diversi da quelli in cui si svolge effettivamente educazione fisica in presenza del docente di materia.

8. Spetta al docente (o ai docenti, in caso di compresenza), in servizio nell'unità oraria in cui ricade l'intervallo, il compito:

- a) di mandare gli alunni al bagno uno per volta;
- b) di vigilare sul resto della classe;
- c) di curare l'aerazione dell'aula;
- d) di richiamare gli alunni che non gettano diligentemente i rifiuti negli appositi cestini/contenitori differenziati;
- e) di richiamare i ragazzi che vogliono divertirsi facendo giochi pericolosi o che possono diventare pericolosi (es. spingersi,...). A nessun alunno deve essere consentito, sia all'aperto che negli spazi interni, compiere gesti aggressivi e di disturbo nei confronti degli altri, esprimersi sguaiatamente, sporcare con avanzi, gettare sacchetti vari o carte.

2. I collaboratori scolastici in servizio coadiuvano i docenti a compiere l'assistenza e il controllo con scrupolo e vigile attenzione, specialmente nelle vicinanze dei servizi igienici.

Nel caso in cui i docenti dovessero mandare in bagno più di due alunni per volta, creando eccessiva confusione, i collaboratori scolastici rimanderanno gli alunni in soprannumero nella loro classe.

16.10 Norme di sicurezza e utilizzazione laboratori/aule speciali

1. Ciascun membro dell'Istituto è tenuto, attraverso le indicazioni fornite dalla scuola, oltre che a conoscere e rispettare le norme relative alla Sicurezza (D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.), ad attenersi a quanto previsto dal "Piano di emergenza ed evacuazione.

2. Gli allievi possono entrare e rimanere nei laboratori multimediali/aule speciali solo se accompagnati da un docente in grado di gestire il laboratorio/l'aula speciale, e in particolare - nel lab. informatico - in grado di monitorare in rete, dalla postazione-docente, il lavoro svolto presso ciascuna postazione-alunno (affinché nessun alunno, nascosto dietro un monitor, possa

trascorrere il tempo “giocando” o impegnato in attività che non hanno alcun collegamento con la disciplina insegnata del docente accompagnatore).

3. Il docente che vuole accedere al laboratorio/aula speciale, deve prenotarlo/a facendone richiesta al docente responsabile di laboratorio sull'apposito modulo d'Istituto “Prenotazione aula”. Inoltre, i docenti che usano l'aula per altre attività firmeranno le loro presenze in un quaderno/registro preposto.

16. 11 Norme di sicurezza e visite guidate/viaggi d'istruzione

1. Ciascun membro dell'Istituto è tenuto al rispetto della normativa vigente

16. 12 Rispetto ambiente scolastico (inteso come insieme di oggetti, ambienti e strutture da rispettare).

16. 12.1 Pulizia e decoro delle aule e della scuola

1. Gli alunni sono tenuti a collaborare a mantenere l'aula scolastica e l'intera scuola ordinata e pulita, a rendere accogliente l'ambiente scolastico e ad averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Nelle aule e nel cortile vi sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente. Sono vietate scritte di ogni tipo - anche a matita - e l'incisione di banchi/porte/muri. Gli alunni, su base volontaria, possono collaborare a rimuovere le scritte sui banchi e su porte/pareti dei bagni e delle aule. 2. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole.

3. I docenti sono tenuti a controllare che le aule scolastiche, nella frazione oraria in cui vengono assegnate a loro, siano mantenute in condizioni di pulizia e decoro; devono esigere il buon uso del mobilio da parte degli alunni e curare l'abbellimento dell'ambiente di apprendimento, valendosi dei sussidi didattici a propria disposizione. Si richiama in particolare l'esigenza che ciascun docente controlli con la massima attenzione possibile che le aule, i laboratori ed i relativi arredi non vengano imbrattati e/o danneggiati, e che al termine delle lezioni, aule e laboratori siano lasciati in condizioni accettabili per quanto riguarda la pulizia evitando ingiustificati aggravii di lavoro al personale addetto.

4. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.

5. Ogni alunno è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida. Di eventuali danni materiali arrecati dovranno rispondere gli alunni riconosciuti responsabili e dovranno essere avvertite le famiglie, che saranno invitate al risarcimento, nella misura stabilita dalla Giunta esecutiva, fatte salve le vigenti disposizioni di legge. Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento.

Collaborazione con il personale scolastico e con i compagni; rispetto di se stessi e dell'ambiente scolastico (inteso come insieme di persone, relazioni e regole condivise da rispettare).

16. 12.2 Rispetto reciproco

1. Gli alunni dovranno avere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti (Dirigente Scolastico, insegnanti, personale non docente, compagni, e di tutti coloro che partecipano alla vita scolastica); devono seguire le indicazioni dei docenti per favorire la gestione di un clima di classe sereno e collaborativo; sono tenuti, inoltre, a rispettare e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola. Gli alunni non possono girare per la scuola se non accompagnati da un collaboratore scolastico.
2. Gli alunni dovranno curare la propria pulizia personale; come segno di rispetto non è consentito masticare la *chewing gum*, mangiare e bere in classe durante le ore di lezione (salvo autorizzazione del docente). Anche l'abbigliamento dovrà essere pulito, consono al luogo e rispettoso dell'istituzione quale luogo di studio.
3. E' assolutamente vietato fumare, bestemmiare ed usare un linguaggio volgare/sconveniente, sia nell'ambiente scolastico che in altri ambienti, e durante le uscite didattiche/viaggi d'istruzione.
4. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni durante le attività scolastiche. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità, senza dover subire le prepotenze di altri.
5. Gli allievi che ritengono di aver subito o di poter subire ad opera di altri ragazzi offese di vario genere devono segnalare tempestivamente ai docenti l'accaduto, e al Dirigente scolastico stesso.

16. 12.3 Materiale scolastico occorrente

1. Gli alunni sono tenuti a portare sempre a scuola il diario, la merenda fornita dai genitori e solo il materiale scolastico occorrente per le attività giornaliere previste, secondo le indicazioni degli insegnanti, che organizzano il materiale in modo da non rendere lo zaino troppo pesante. Ovviamente, per evitare il peso eccessivo degli zaini, gli alunni devono acquistare anche astucci, diari ... più leggeri possibili, e non riempire gli stessi zaini di tante cose inutili. Eventuali mancanze verranno segnalate direttamente dall'insegnante alle famiglie.
2. E' vietato portare a scuola materiale non scolastico senza l'esplicita autorizzazione degli insegnanti, soprattutto il materiale che disturba il regolare ed ordinato svolgimento delle lezioni (figurine, videogiochi e giochi vari, mp3, giornali e riviste non pertinenti, ecc...), che verrà requisito dagli insegnanti e restituito al termine delle lezioni e solo ai genitori.
3. È vietato portare a scuola forbici a punta, punteruoli, taglierine, e quant'altro possa essere valutato dall'insegnante come potenzialmente pericoloso per l'incolumità degli alunni e del personale scolastico.
4. Ogni oggetto comunque dannoso (inclusi "raudi o petardi", fiale puzzolenti ...) verrà ritirato dall'insegnante che lo riconsegnerà solo ai genitori.
5. L'uso del materiale ludico, scientifico, tecnico e di facile consumo da parte degli alunni, è regolato dai docenti. Per quanto riguarda strumenti particolari (ad es. forbici e compasso), questi dovranno essere conservati ed utilizzati nel massimo della sicurezza

possibile. Le forbici dovranno avere le punte arrotondate. L'uso improprio di tali oggetti comporterà il ritiro immediato da parte dei docenti o del personale ATA e la restituzione solo ai genitori.

6. La scuola non risponde di eventuali furti, perdite o danneggiamenti. L'amministrazione scolastica non risponde dell'eventuale smarrimento di oggetti preziosi o di soldi portati a scuola dagli alunni. Risulta opportuno che i genitori non diano ai ragazzi somme di denaro considerevoli ed oggetti di valore da portare a scuola. Si consiglia, in ogni caso, di non tenere denaro od oggetti di valore negli indumenti lasciati sugli attaccapanni assegnati alla propria aula.

16. 12.4 Uso di telefoni, cellulari e apparecchi elettronici

1. Gli alunni non possono usare il telefono della scuola per dimenticanze di materiale scolastico ma, accompagnati da un collaboratore scolastico che se ne assume la responsabilità, possono chiedere che lo faccia la Segreteria, esclusivamente per malessere, mancanza di medicinali, occhiali o altro che possa compromettere la salute.

2. L'alunno avrà cura di tenere spento il proprio cellulare, in quanto è vietato agli alunni l'uso del cellulare o di altri dispositivi dotati di ripresa (fotocamere, videocamere, ecc...) durante l'orario scolastico e durante le visite culturali. Qualora un docente o un collaboratore scolastico rilevi l'uso improprio di tali strumenti da parte di un alunno, saranno adottati i seguenti provvedimenti: la prima volta il cellulare o altro dispositivo elettronico verrà sequestrato dall'insegnante e sarà restituito all'alunno alla fine delle lezioni. Reiterate trasgressioni a questa regola comporteranno, oltre il sequestro dell'apparecchio (privo della simcard) la restituzione ai genitori da parte del Preside. In ogni caso l'alunno verrà sanzionato.

3. E' vietato l'uso del cellulare durante la permanenza a scuola per qualunque motivo (fare/ricevere telefonate, spedire/ ricevere messaggi; fare/ spedire/ ricevere fotografie). Durante i viaggi di istruzione sarà cura dei docenti portare un cellulare per comunicare, tramite i rappresentanti di classe, orari di arrivo e di partenza. Anche durante le visite guidate e viaggi di istruzione è vietato l'uso del cellulare, a meno che non sia autorizzato dal docente accompagnatore, al bisogno.

4. Durante lo svolgimento dei compiti in classe e durante le prove scritte d'esame l'alunno è tenuto a consegnare il proprio cellulare (privo della sim card) al docente presente in classe e a riprenderlo al termine della prova.

5. Per comunicazioni urgenti la scuola fornisce l'assistenza necessaria.

16. 12.5 Comunicazioni-scuola famiglia

1. Per tutte le comunicazioni scuola-famiglia, i genitori dovranno consultare quotidianamente il sito dell'Istituto. I genitori sono invitati a controllare sul Registro elettronico giornalmente i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola dettate sul diario e ad apporre la propria firma per presa visione. Nei casi di ripetuta mancanza di controllo da parte dei genitori, gli insegnanti potranno telefonare direttamente a casa. Se anche questo non ottiene risultati ne daranno comunicazione al Dirigente Scolastico. Per le assenze ritenute "dubbie" o "strategiche" gli insegnanti informano immediatamente e direttamente la famiglia.

2. Intorno al comportamento, allo studio e alle assenze degli alunni il docente informa i genitori o chi ne fa legalmente le veci quando lo crede opportuno o quando ne è richiesto, e, in ogni caso, alla fine di ciascun quadrimestre con il documento di valutazione.
3. Per quel che riguarda la comunicazione dei voti riportati nelle verifiche scritte e orali, i docenti devono spiegare - fin dall'inizio dell'anno - che il voto finale riportato in ciascuna disciplina non sarà la semplice risultante di una media aritmetica, ma di una valutazione integrata collegata ad un profilo completo della psicologia e della personalità dell'alunno, così come esplicitato nel P.T.O.F. d'Istituto.
4. Le note di merito o demerito registrate dai docenti sui registri di classe, su richiesta dei docenti possono essere discusse e valutate dall'intero Consiglio di Classe.
5. Le visite guidate, gli incontri scuola-famiglia, le assemblee dei genitori ed ogni altra uscita o iniziativa, saranno comunicate per tempo alle famiglie, che ne daranno autorizzazione preventiva su appositi moduli.
6. Con la pubblicazione del nuovo sito Web della scuola, si offre alle famiglie un importante strumento a sostegno dell'informazione e della comunicazione scuola-famigliaterritorio – in linea con l'attuale normativa in materia di comunicazione via Internet – orientato al coinvolgimento diffuso degli utenti, allo sviluppo della comunicazione, della collaborazione e della condivisione della conoscenza.

16. 12. 6 Provvedimenti disciplinari

Principi generali (DPR 235/07, art. 1)

- a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- c) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
- e) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità scolastica.

16. 12.6 Sanzioni e provvedimenti

1. Fatto salvo l'eventuale obbligo di denuncia all'autorità competente da parte del legale rappresentante della scuola per i comportamenti che configurino ipotesi di reato, sono sottoposti a sanzioni disciplinari gli studenti che violino quanto disposto dal presente regolamento. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:
 - a) ritardi;
 - b) assenze ingiustificate;
 - c) mancanza del materiale didattico occorrente;
 - d) non rispetto delle consegne a casa;

- e) non rispetto delle consegne a scuola;
- f) disturbo delle attività didattiche;
- g) tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi;
- h) linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri;
- i) sporcare l'ambiente scolastico;
- l) danneggiare materiali, arredi e strutture;
- m) violenze psicologiche verso gli altri;
- n) violenze fisiche verso gli altri;
- o) reati e compromissione dell'incolumità delle persone.

2. In caso di mancanze disciplinari si valuta l'opportunità di irrogare le seguenti sanzioni: a) richiamo verbale;

- b) consegna da svolgere in classe;
- c) consegna da svolgere a casa;
- d) ammonizione scritta sul registro di classe;
- e) ritiro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia;
- f) esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, stages ecc.).
- g) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni.
- h) Il temporaneo allontanamento dalle lezioni può essere disposto dopo tre note disciplinari o immediatamente dopo una grave infrazione e per periodi non superiori a 15 giorni.
- i) allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

l) per aver sporcato l'ambiente scolastico, danneggiato materiali, arredi e strutture la famiglia dello studente è tenuta a pagare il danno e lo studente a pulire gli ambienti.

m) Non partecipa ai viaggi di istruzione l'alunno che ha avuto una valutazione di comportamento scorretto;

n) I suddetti alunni, nel periodo in cui viene effettuato viaggio, dovranno obbligatoriamente frequentare regolarmente le attività scolastiche.

16. 12.7 Procedure

a) La segnalazione dell'infrazione viene di norma eseguita attraverso una apposita notazione su Registro elettronico di classe da parte dei docenti. Le infrazioni possono altresì essere segnalate da qualsiasi membro della comunità scolastica direttamente o per iscritto al Dirigente.

b) Dopo la segnalazione, il Dirigente convoca l'alunno interessato e lo invita ad esporre le ragioni del proprio comportamento. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Dirigente convoca il Consiglio di classe quanto prima per la discussione del caso.

c) Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

- d) Le sanzioni disciplinari, in particolare quelle di cui all' art. **16. 12.6** comma 1 lettere h-m, vengono irrogate previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. La sanzione disciplinare deve inoltre specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.
- e) Il singolo docente e il dirigente scolastico possono irrogare direttamente le sanzioni di cui all'art. **16. 12.6** comma 2 lettere a-e. Le sanzioni dalla lettera a) alla lettera d) possono essere irrogate nell'ambito del rapporto diretto tra docente e studente. Le sanzioni dalla lettera e) alla lettera i) saranno irrogate con il coinvolgimento della famiglia di appartenenza dello studente.
- f) Ogni provvedimento che non comporti l'allontanamento dalla comunità scolastica viene preso direttamente dal Dirigente, che può investire il Consiglio di classe o il Coordinatore.
- g) Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di classe.
- h) Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi devono essere adottate dal Consiglio di Istituto, che in relazione all'orario minimo di frequenza previsto per la validità dell'anno scolastico, eviterà che l'applicazione delle sanzioni comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere la possibilità dello studente di essere valutato in sede di scrutinio. i) Nei periodi di allontanamento fino a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- j) Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

16. 12.8 Impugnazioni

- a) E' sempre garantito il diritto di difesa dello studente mediante ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori o studenti) [all'Organo di garanzia dell'Istituto](#) entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione.
- b) L'Organo di garanzia si esprime nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.
- c) L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, ed è composto inoltre da:
- Un docente, designato dal Consiglio di Istituto;
 - Due genitori, eletti dai genitori dell'Istituto contestualmente ai rappresentanti al Consiglio di Istituto;
- d) In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell' O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un diverso docente. E' fatta salva in ogni caso la presenza del Dirigente Scolastico nell' O.G.
- e) In caso di dovere di astensione (qualora faccia parte dell' O.G. un genitore dello studente sanzionato), subentra come membro supplente il genitore che sia risultato primo non eletto.

- f) [Le deliberazioni dell' O.G.](#) sono valide quando alla riunione è presente un numero di membri superiore alla metà.
- g) L'impugnazione del provvedimento non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione irrogata, che potrà essere eseguita pur in presenza del procedimento di impugnazione, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi.
- h) L'ulteriore fase di impugnatoria, tramite ricorso all'Organo di garanzia regionale, è disciplinato dal DPR 235 art. 5 comma 3.

16. 12.9 Patto di corresponsabilità scuola-famiglia (DPR 235 del 21-11-2007)

Il Patto educativo di corresponsabilità è uno strumento di comunicazione tra scuola, famiglie e alunni, redatto dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto. Il patto educativo di corresponsabilità tra insegnanti, famiglie e alunni, si propone di rendere espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che partecipano al processo di insegnamento/apprendimento, allo scopo di favorire la reciproca comprensione e collaborazione. Il processo di insegnamento/apprendimento è in gran parte basato sulla relazione tra le persone che ne sono coinvolte; per ottenere buoni risultati, è necessario che ciascuno vi partecipi con convinzione e motivazione. Il rispetto dei diritti e dei doveri delle parti coinvolte offrirà maggiori possibilità di buoni risultati all'apprendimento e convivenza all'interno della scuola.

Per rendere effettiva l'attuazione di quanto concordato nel Patto educativo di corresponsabilità, la scuola si impegna, all'inizio di ogni anno scolastico, a creare momenti di incontro con i genitori e gli insegnanti, per favorire la conoscenza del Patto e la consapevolezza dell'importanza della collaborazione di tutte le componenti coinvolte. La sottoscrizione del patto viene effettuata all'inizio di ogni ciclo scolastico e richiamata ad ogni anno scolastico successivo, per tutti i casi ritenuti necessari.

Si istituisce annualmente una Commissione Patto Educativo, composta da insegnanti e da genitori, rappresentanti dei vari plessi scolastici dell'istituto comprensivo nonché dal Dirigente scolastico, con il compito di valutazione annuale dell'adeguatezza e funzionalità di quanto sottoscritto nel Patto Educativo e di eventuale modifica dello stesso, in base ai cambiamenti che potrebbero verificarsi nella scuola. In caso di revisione del Patto Educativo, il nuovo documento verrà ripresentato al comitato dei genitori prima della sua definitiva approvazione in Consiglio d'Istituto. Il [Patto educativo di corresponsabilità](#).

Art. 16. 12.10 Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo

La realtà del bullismo, sempre più riscontrabile tra i banchi di scuola, si concretizza in atti di aggressione che spesso si realizzano nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyberbullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad

oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06; • dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; • dagli artt. 2043-20472048 Codice Civile; • dalla Legge n.71/2017.

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;

- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, 59 genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti.
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali.

La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; • durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima. Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
 - Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
 - Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
 - Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
 - Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
 - Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal 60 medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
-
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
 - Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. • Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

TITOLO V GENITORI

Art. 17

(Diritti e doveri dei genitori)

1. **Doveri dei genitori.** I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. E' fondamentale che i genitori cerchino di:
 - trasmettere ai ragazzi l'idea che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
 - stabilire rapporti regolari e corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno:
 - permettendo assenze solo per motivi validi riducendo al massimo uscite anticipate ed entrate posticipate,
 - leggendo e firmando tempestivamente le comunicazioni della scuola, - controllando i livelli conseguiti nella maturazione personale e nell'apprendimento dei propri figli,
 - verificando con discrezione che i figli eseguano compiti e lezioni assegnati per casa,evitando nei confronti dei figli sia gli atteggiamenti troppo protettivi sia quelli troppo punitivi,
 - partecipando agli incontri e alle riunioni previste,
 - formulando osservazioni, critiche e suggerimenti pertinenti,
 - tenendosi informati su obiettivi, metodi, attività, orari delle attività scolastiche,
 - favorendo la partecipazione dei figli a tutte le attività integrative programmate dalla scuola;
 - osservare scrupolosamente le norme sulla pediculosi, la congiuntivite, le diete speciali e i farmaci;
 - educare i figli ad un comportamento corretto e responsabile in qualunque momento della vita scolastica; assicurare il rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e delle carte fondamentali d'istituto (Carta dei servizi, Regolamento d'Istituto, Piano Triennale dell'Offerta Formativa), che contengono più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori/ chi ne fa legalmente le veci, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici. Le carte fondamentali d'Istituto sono adeguatamente pubblicizzate sul sito web della scuola, e a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
2. **Diritti dei genitori.** I genitori hanno il diritto di:
 - ottenere informazioni precise e tempestive sulla programmazione educativa e didattica, sull'organizzazione della scuola, sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli e della classe in cui sono inseriti;

- formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei Consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'offerta formativa.

Con la pubblicazione del sito Web della scuola si offre alle famiglie un importante strumento a sostegno dell'informazione e della comunicazione scuola-famiglia-territorio – in linea con l'attuale normativa in materia di comunicazione via Internet – orientato al coinvolgimento diffuso degli utenti, allo sviluppo della comunicazione, della collaborazione e della condivisione della conoscenza.

TITOLO VI ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO AGLI ALUNNI Art. 18

(Accesso agli edifici da parte degli esterni)

1. E' vietato l'accesso agli edifici scolastici da parte di estranei non autorizzati dal Dirigente scolastico.
2. Le porte di accesso degli edifici scolastici, per motivi di sicurezza interna ed esterna, devono restare rigorosamente chiuse e sorvegliate dai collaboratori scolastici durante tutto l'orario di funzionamento.
3. Non è permesso l'ingresso o la permanenza dei genitori nei locali o nelle pertinenze degli edifici scolastici, se non nelle fasi di accoglienza e di uscita dalle lezioni, e durante le udienze con i docenti.
4. Non è consentito al personale docente e non docente ricevere, in orario di servizio o nei locali della scuola, persone estranee alla scuola.
5. I soggetti invitati o incaricati in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente-tutor che non lascerà mai gli alunni da soli con l'esperto. **Art. 19**

(Distribuzione materiale informativo e pubblicitario)

1. Tramite gli alunni possono essere recapitati ai genitori solo gli avvisi di convocazione degli organi collegiali, altre comunicazioni riguardanti in genere le attività scolastiche previste dal Progetto d'Istituto, materiale informativo di rilevanza nella vita della scuola e che sia stato prodotto dall'Amministrazione scolastica, dagli Organi Collegiali, dal Comune, dall'ASP, da Enti e Associazioni con finalità culturali ed educative, e purché collegato ad iniziative che non perseguano fini di lucro; spetta comunque al Dirigente Scolastico ogni valutazione di merito.
2. All'interno della Scuola è vietata la distribuzione e l'affissione di materiale pubblicitario senza l'autorizzazione del Dirigente.
3. Si fa divieto di esercitare nella scuola qualsiasi forma di pubblicità e propaganda commerciale, elettorale, politica.

4. In appositi spazi, individuati in ciascun plesso (ALBI di plesso), si consentirà l'affissione di manifesti concernenti iniziative di tipo culturale, sociale, sportivo di interesse generale nella vita della città e della provincia ed altro.
5. E' vietata la raccolta di somme di denaro in ambito scolastico fra il personale o gli alunni, salvo i casi debitamente autorizzati dal Dirigente o dal Consiglio dell'Istituzione.
6. E' tassativamente vietato disturbare gli insegnanti durante le ore di lezione; persone estranee alla scuola non possono conferire in orario di lezione né con gli insegnanti, né con gli alunni, salvo per emergenze o su invito degli organi scolastici.

TITOLO VII USO LOCALI SCOLASTICI E CONSERVAZIONE DI STRUTTURE E DOTAZIONI Art. 20

(Norme comportamentali)

- 1. I laboratori vengono utilizzati dalle varie classi sulla base delle specifiche attività programmate dai rispettivi Consigli di classe, interclasse, intersezione.
- 2. Se più docenti sono interessati all'uso del medesimo laboratorio verrà predisposto un piano che, affisso all'albo della scuola, ne consenta una razionale e funzionale fruizione.
- 3. Per ciascun laboratorio, all'inizio dell'anno scolastico, viene individuato un docente responsabile che dovrà curare l'organizzazione e il funzionamento.
- 4. Per l'utilizzo delle infrastrutture sportive comunali il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico un docente responsabile dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica, che provvederà alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento dell'infrastruttura comunale in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari. La struttura messa a disposizione dal Comune, in mancanza di una struttura sportiva del plesso, è riservata, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica utilizzate esclusivamente in questo luogo.
- 5. Tutti i locali e gli ambienti scolastici devono essere tenuti puliti e in ordine, per una fruizione sicura e confortevole per tutti. A tal fine, la comunità scolastica nel suo complesso è impegnata a collaborare e ad adoperarsi per mantenere condizioni di igiene e sicurezza.
- 6. Le strutture e le dotazioni della scuola vanno difese dal deterioramento e dal degrado attraverso interventi di manutenzione ordinaria, compatibilmente con le risorse finanziarie di cui la scuola dispone ma, soprattutto, con la cura ed il rispetto che ciascuno riserverà ai beni della collettività.

Art. 21

(Uso locali da parte di terzi)

1. I locali, gli spazi di pertinenza delle scuole dell'Istituto e le attrezzature in dotazione alle scuole possono essere utilizzati – secondo la normativa vigente – in orario extrascolastico, per attività culturali, educative, sportive e ricreative organizzate da altre scuole, da enti o da privati.
2. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 94).
3. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del PTOF di Istituto.
4. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (art. 50 D.l. 44/2001).
5. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire fuori dell'orario del servizio scolastico (art.96 TU 94). Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri di seguito indicati.
6. **Criteri di assegnazione.** I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini. I contenuti dell'attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:
 - attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica, con priorità a quelle di volontariato;
 - attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro;
 - attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF.

L'assoluta preminenza e priorità deve, comunque, essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto. Gli Enti locali competenti possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente scolastico. In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro.

Responsabilità del concessionario. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. L'istituzione scolastica, Comune e/o Provincia sono pertanto sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.

7. **Doveri e responsabilità del concessionario.**

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica;
 - osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
 - lasciare i locali, dopo l'uso, in ordine e puliti e, comunque, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
 - segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
 - sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica;
 - assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.
-
8. **Usi incompatibili.** Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico. Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere. Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica.
 9. **Divieti particolari.** È vietato fumare; è vietato l'accesso a locali non specificatamente richiesti; è vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti. Durante qualsiasi manifestazione, sono vietati la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.
 10. È vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica. È vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro pregiudichi la sicurezza dell'edificio e, in ogni caso, l'istituzione scolastica è esente dalla custodia.
 11. **Procedura per la concessione.**

Gli edifici scolastici, o parte di essi, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 517/77 possono essere concessi in uso dall'Ente locale proprietario, su parere favorevole del C.d.I. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto all'istituzione scolastica almeno venti giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente;
- lo scopo preciso della richiesta;
- le generalità della persona responsabile;
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste;
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature;
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali;
- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici;

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

12. **Corrispettivi.** Il richiedente dovrà versare direttamente all'Ente locale proprietario, la quota stabilita con delibera dell'ente stesso, a titolo di rimborso di spese vive. Il richiedente dovrà versare, inoltre, all'Istituzione scolastica il corrispettivo per il costo orario / giornaliero dell'uso delle eventuali strumentazioni richieste, assistenza tecnica, apertura/chiusura dei locali e pulizia (come da convenzione con l'ente locale). Il corrispettivo non potrà essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico della scuola per le spese di materiali, servizi strumentali, personale.
13. **Concessione gratuita.** In casi eccezionali, qualora le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente, purché non richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale, per assistenza e pulizia.

TITOLO VIII

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Premessa e obiettivi

Il presente regolamento è redatto in attuazione della legge 7 agosto 1990, N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi". Tabelle e moduli qui citati, possono essere soggetti a revisioni e modifiche da parte dell'Ufficio e pertanto sono resi disponibili presso gli sportelli e nel web, così come le modalità di compilazione la descrizione del servizio offerto è resa pubblica e divulgata attraverso la Carta dei Servizi Scolastici.

CAPO I IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.

22 (Norma definitoria) Ai fini del presente regolamento si intende:

- per legge: la Legge 7/8/1990, n. 241 recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" per Istituzione scolastica: l'I.C. Carducci King;
- per documento amministrativo: qualsiasi rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica, telematica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Istituzione scolastica, o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa della stessa;
- per responsabile del procedimento: il Dirigente scolastico e/o il DSGA nei casi previsti dalla Legge;
- per unità operativa: l'articolazione funzionale dell'ufficio di segreteria;
- per procedimento: qualsiasi procedura finalizzata all'emanazione di un provvedimento da parte dell'Istituzione scolastica. **Art. 23**

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi attivati d'ufficio o a richiesta di parte, di competenza dell'Istituzione scolastica.

I procedimenti di competenza dell'Istituzione scolastica si concludono con un provvedimento che viene emanato nel termine previsto dalla legge o indicato nel prospetto allegato. **Art. 24**

(Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio)

Per i procedimenti che vengono attivati d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'ufficio competente abbia ricevuto formale e documentata notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 25

(Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte)

Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta relativa.

Il responsabile del procedimento comunica all'interessato le eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta entro 10 giorni dal suo ricevimento indicandone le cause. In tal caso il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta regolarizzata o completata.

All'atto di presentazione della richiesta è rilasciata, a domanda, all'interessato, una ricevuta o comunque una documentata indicazione sugli estremi di protocollo.

Art. 26

(Termine finale del procedimento)

Il termine per la conclusione del procedimento coincide con la data d'adozione del relativo provvedimento o, nel caso di provvedimento ricettizio, con la data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

Art. 27

(Casi di sospensione del termine)

Il Termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso per il tempo necessario qualora per la prosecuzione:

1. debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato,
2. debbano essere acquisiti atti di altre amministrazioni.

CAPO II SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 28

(Autocertificazioni e accertamenti d'ufficio) Il responsabile del procedimento provvede:

- all'acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso dell'Amministrazione e all'accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità che la stessa Amministrazione o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare;

- all'applicazione, in tutti i casi previsti, della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive disposizioni sull'autocertificazione di atti e documenti;
- a sovrintendere agli adempimenti di legge in materia di controlli sulla veridicità delle autocertificazioni utilizzate nei procedimenti amministrativi secondo i seguenti criteri:
- personale docente e ATA: controllo di tutte le dichiarazioni relative a i titoli di studio, certificato generale del Casellario giudiziale e dei servizi resi presso le pubbliche amministrazioni, dichiarazioni relative ad 66 assenze per motivi personali non noti all'Amministrazione.
- alunni: autocertificazioni previste dal protocollo d'intesa con l'ASL.
- a comunicare i dati in proprio possesso nel caso di richiesta da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.

ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 29

(Fonti e finalità)

La presente sezione attua i principi affermati dalla L. 7/8/90 n. 241 e dalle successive modifiche introdotte alla L. 15/2005 e dal DPR 184/2006 ed ha per scopo la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'Istituzione scolastica.

Art. 30

(Ambito di applicazione)

Tale diritto è riconosciuto a coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Istituzione scolastica.

L'Istituzione scolastica non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Art. 31

(Definizione di atto)

L'art. 22 della L. 241/90, modificato dalla L.15/2005, definisce, come già indicato all'art. 3 del presente regolamento, documento amministrativo *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento detenuti da una P. A. e concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"*.

In ambito scolastico i documenti di cui sopra risultano essere i seguenti:

- Elaborati scritti e atti della Commissione giudicatrice degli esami di Stato;

- Compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e relativi verbali;
- Registri personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe, a favore di genitori di alunno respinto e con esclusione delle sole parti che concernono altri alunni;
- Atti formali, anche di natura endoprocedimentale, emanati nel corso dell'istruttoria a favore del soggetto che produca istanza di trasferimento e di mobilità professionale;
- Relazione ispettiva ed atti presupposti e connessi a favore di insegnante sottoposto a ispezione e o procedimento disciplinare;
- Atti relativi al fascicolo personale, a favore del docente interessato;
- Atti finalizzati alla stipula di contratti a seguito di trattativa privata per l'aggiudicazione di forniture di beni e servizi. **Art. 32**

(Atti esclusi dal diritto di accesso)

Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi del regolamento del Garante per la protezione dei dati personali e del DPR 12/4/2006 n. 184 (Nuovo regolamento nazionale sull'accesso):

- Rapporti informativi sul personale dipendente;
- documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale anche in quiescenza;
- documenti attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi;
- documenti rappresentativi di interventi dell'autorità giudiziaria o della Procura della Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale, amministrativa; 67
- documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l'accesso non è strettamente indispensabile per la tutela dell'interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 Codice privacy);
- gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall'Istituzione scolastica in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, in ogni modo, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;
- documenti attinenti a procedimenti penali (per i quali è prevista una tutela più ampia in ambito giudiziario), o utilizzabili a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernenti procedure conciliative o arbitrali;
- annotazioni, appunti e bozze preliminari;
- documenti inerenti all'attività relativa all'informazione ,alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dal protocollo sindacale.

Art. 33

(Interessati al diritto di accesso)

Sono interessati al diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Il diritto di accesso dei soggetti di cui al precedente comma è esercitato relativamente ai documenti amministrativi e alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l'interesse di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere il titolare.

Art. 34

(Controinteressati)

Per controinteressati si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che, dall'esercizio dell'accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Qualora l'Istituzione scolastica dovesse individuare soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento) o mediante Posta Elettronica Certificata.

I controinteressati hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Istituto, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, provvede sulla richiesta.

Art. 35

(Modalità di accesso: formale - informale)

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi va presentata mediante istanza scritta, la richiesta deve essere rivolta al Dirigente Scolastico e doverosamente motivata. Il richiedente, deve indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e dimostrare la propria identità.

Il Dirigente Scolastico, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati e nel caso in cui non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale ovvero sorgano dubbi su alcuni elementi, invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia una ricevuta.

Il richiedente avrà accesso per l'esamina dei documenti presso l'Istituzione scolastica e negli orari indicati nell'atto di accoglimento della richiesta e alla presenza del personale addetto.

I documenti per i quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono presi in visione e non possono essere alterati.

L'accesso ad eventuali informazioni contenute in strumenti informatici avviene mediante stampa dei documenti richiesti.

L'esame dei documenti è gratuito. L'esercizio di accesso agli atti mediante rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione fissato come segue:

- euro 0,26 a facciata A4, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti
- euro 0,52 a facciata A4, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti.
- Eventuali spese postali

Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in Euro 10 a controinteressato (Euro 2 per le notifiche indirizzate

a personale in effettivo servizio presso l'Istituto); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l'accesso e potranno essere richiesti in anticipo per l'avvio del procedimento.

Il pagamento verrà effettuato tramite versamento su c.c.p. o su banca cassiera dell'Istituto, prima del ritiro delle copie.

Qualora risulti prevedibile un importo superiore ai 20 Euro, potrà essere chiesto il versamento di un anticipo in base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse.

Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Art. 36

(Risposta dell'Amministrazione scolastica)

Il Dirigente scolastico ha 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso sia in modo positivo, accogliendo l'istanza dell'interessato e permettendo così l'accesso agli atti, sia in modo negativo, rigettando la richiesta mediante diniego.

Il diniego della domanda richiesta in via formale deve essere motivata a cura del Dirigente scolastico.

Il richiedente, in caso di diniego della domanda, può presentare ricorso nel termine di 30 giorni alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al TAR e al Capo dello Stato.

L'accesso ai documenti richiesti può essere differito, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- relazione (con documentazione richiamata) nel caso di controlli ispettivi nei confronti di dipendenti (fino alla conclusione del procedimento);
- offerte contrattuali nei procedimenti di scelta del contraente (fino alla conclusione del procedimento).

Art. 37

(Esclusione dal diritto di accesso) Il diritto di accesso è escluso:

- per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge
- nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.

Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine possono essere fissati, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. L'accesso è sempre negato quando:

- dalla divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
- l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria di conduzione delle indagini;
- i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
- quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. **Art. 38**

(Divulgazione)

Il presente regolamento è parte del Regolamento d'Istituto dell'I.C. Sant'Elia Fiumerapido e viene divulgato mediante pubblicazione in albo e nel web. In copia è consegnato al personale amministrativo. Parti del regolamento sono riportate in altri documenti e nella Carta dei Servizi Scolastici.

Art. 39

(Disposizioni finali e transitorie)

L'intero regolamento o parti di esso sono in vigore dalla data di pubblicazione in albo della delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento viene singolarmente adottato su delibera del Consiglio d'Istituto e revisionato solo nel caso di necessità urgenti dovute a motivi normativi o di diversa gestione, rimanendo in vigore fino alla necessità di modifica. Entro tale termine, il C.di I. dovrà provvedere alla rivalutazione del presente documento deliberandone l'adozione.

Per quanto non previsto fanno fede le normative generali in vigore.

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data / /2024 Delibera nr. /2024. Valido fino a necessità di modifica.

TITOLO IX DISPOSIZIONI

FINALI

Art. 40 (*Approvazione e modifica del Regolamento*)

Il Regolamento di Istituto è approvato dal C.d.I. a maggioranza assoluta dei componenti. Eventuali proposte di modifiche o integrazioni al presente Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, su richiesta di chiunque svolga una funzione nella Istituzione. La richiesta dovrà contenere il nuovo testo e le sue motivazioni. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 41 (*Entrata in vigore*)

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore all'atto della sua approvazione, tramite delibera del Consiglio dell'Istituzione, e pubblicazione all'Albo dell'Istituto e sul sito web della scuola.

Art. 42 (*Pubblicità*)

Il presente Regolamento è affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito web della scuola. Il Regolamento di Istituto nella sua interezza, e in particolare nelle parti riguardanti gli alunni viene illustrato a questi ultimi dagli insegnanti nell'ambito delle attività curriculari, secondo modalità adatte all'età e al livello di maturità.